Daniele Edigati

«Sono più di cento le antiche leggi sull'armi»: stato e controllo delle armi nel Granducato di Toscana d'età moderna (secoli XVI-XVIII)*

State and control of weapons in the Grand Duchy of Tuscany in the earlymodern age

SOMMARIO: 1. Stato e controllo delle armi in età moderna - 2. Bandi e compilazioni legislative toscane in materia di armi. Caratteri, evoluzione e aspetti tecnici - 3. Il principio generale e le sue declinazioni - 3.1. Tipologie di armi - 3.2. Persone - 3.3. Spazi e tempi - 4. Due delitti del penale d'Antico Regime: detenzione e porto d'armi - 5. Nuovi mezzi per circoscrivere la detenzione e il porto d'armi: registrazione e revoca delle licenze – 6. Il Bando sopra l'armi del 22 gennaio 1738: la maturazione di una nuova concezione in materia.

ABSTRACT: The essay aims to reconstruct the vast and complex legislation on weapons in a state of the Ancient Regime, like the Grand Duchy of Tuscany, in early modern age. This study highlights the concrete and case-based nature of the-legislator's approach, as well as the efforts to provide a more organic arrangement to the legislation in the XVIIth century. The problems of controlling possession and carrying of weapons through licenses and the rigorous sanctions provided for by law for both of these criminal cases are also analysed. Finally, some reflections are proposed on the important innovations introduced by the law enacted in 1738 by the new ruling dynasty.

KEYWORDS: Weapons, Gun License, Grand Duchy of Tuscany.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double blind peer review*.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

1. *Stato e controllo delle armi in età moderna*

L'attenzione nei confronti delle armi e della loro circolazione, nonché lo svilupparsi di una disciplina in materia, sono testimoniati fin dai primi momenti del consolidamento delle istituzioni politiche basso medievali[1]. Uno sguardo superficiale alla normazione può asseverare *ictu oculi* che in qualsiasi contesto, per quanto di modeste dimensioni e rilevanza, tale fenomeno crebbe in modo esponenziale con la formazione degli stati territoriali in età moderna. Al contempo, per quanto il tema offra una pista privilegiata per poter cogliere aspetti e tappe centrali della costruzione dello stato, della produzione di norme di polizia e del controllo sul territorio e sui ceti è inopinabile che esso abbia poco attratto gli storici delle istituzioni[2] e del diritto. Senza indugiare troppo nel formulare plausibili motivazioni di tale scarso interesse, ritengo che per gli storici del diritto in particolare abbiano pesato la presunta modesta appetibilità del tema sul piano tecnico-concettuale, il carattere impervio delle fonti legislative, nonché infine la necessità di conoscenze tecniche per identificare la pletora di armi implicate, comprendere certi passaggi della legislazione e soprattutto penetrare la sua *ratio*.

La difficoltà di approccio alla materia è acuita dalla complessità sostanziale del regime giuridico, che è lo specchio di una contraddizione fondamentale, quella fra la priorità, sempre più impellente e avvertita con maggior intensità fin dal tardo Medioevo, data al mantenimento dell'ordine pubblico, e i costumi sociali e il significato assunto dalle armi. Lungi dall'esser finalizzato solo al momento bellico, il portare armi era tradizionalmente simbolo di un ceto: la nobiltà, in particolare, era erede dei guerrieri-cavalieri nella tripartizione funzionale della società medievale[3]. Proprio per analogia allo *status* nobiliare, il privilegio di portare armi si sarebbe pian piano esteso ad altre *dignitates* come ai *doctores* o ai cittadini, mentre per il clero il suo fondamento risiedeva nell'asserita

* Abbreviazioni: ASFi per Archivio di stato di Firenze; BUPi per Biblioteca universitaria di Pisa; BCS per Biblioteca comunale degli Intronati di Siena. Ringrazio il dott. Maurizio Arfaioli per la preziosa consulenza in materia di armi e per alcune segnalazioni bibliografiche.

[1] P. Grillo, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale (secoli XIII-XIV)*, Roma 2017, spec. pp. 26 ss.

[2] Per l'area italiana, ritengo che il migliore contributo sia quello di L. Antonielli, *Le licenze di porto d'armi a Milano tra Seicento e Settecento: duttilità di una fonte*, in *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti*, a cura di L. Antonielli e C. Donati, Soveria Mannelli 2004, pp. 99-125.

[3] Rinvio al classico G. Duby, *Les trois orders ou l'imaginaire du féodalisme*, Paris 1978.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

appartenenza a un altro ordinamento e nell'immunità rispetto alla giurisdizione secolare.

L'uso delle armi era e continuò a esser diffuso in ogni strato della popolazione[4], al pari della stessa violenza, legata alla conflittualità sociale, alla percezione e alla difesa dell'onore, come autorevoli studi hanno ben messo in evidenza[5]. Ciò non poteva non scontrarsi con l'obiettivo, altrettanto cruciale per il potere politico, di addivenire alla pacificazione delle varie fazioni e consorterie in lotta, che a sua volta esigeva una qualche limitazione della circolazione delle armi: esse facilitavano o aggravavano la perpetrazione di delitti gravi, ma costituivano pure una seria fonte di pericolo per la tenuta dei nuovi regimi instaurati. Eppure, da un diverso angolo prospettico, come rimarcato acutamente dalla storiografia, il disarmo doveva conciliarsi con l'esigenza di un «coatto intervento dei privati in funzione giustiziale»[6], indispensabile in ragione dell'insufficienza numerica (e non solo) delle forze di polizia e del modesto controllo esercitato sul territorio, che avevano indotto a prospettare impunità e premi per l'uccisione di banditi e criminali. Più in generale, la sicurezza di se stessi e della propria parentela era concepita come un onere gravante sui singoli interessati piuttosto che come un dovere di cui l'autorità pubblica doveva farsi carico e ciò necessariamente imponeva una qualche forma di tolleranza per l'uso delle armi.

Il conflitto fra le due opposte tendenze, una che timidamente si tentava in parte di imporre dall'alto e l'altra generata dal basso, veniva sbrogliato in Antico Regime attraverso gli espedienti tipici di un ordinamento e di un diritto non imperniati sul principio di legalità. In effetti, non preoccupandosi di assicurare coerenza e logicità al regime giuridico, tali ordinamenti spiccavano per la flessibilità e la pragmaticità del diritto vivente. In questo senso, cioè, la previsione – «irrinunciabile», come ha scritto Antonielli[7] – di un divieto a portata generale non impediva ampie deroghe grazie a una molteplicità di eccezioni, alcune tralatizie, altre costruite mediante numerose disposizioni emanate con bandi, ordini e circolari di magistrature e tribunali, ma altrettanto, alla bisogna, attraverso il canale alluvionale della normazione a carattere concreto, prodotta per mezzo di un flusso incessante di rescritti del sovrano a tergo di suppliche di privati o

[4] Da ultimo e per tutti cfr. ora G. Lind, *Weapons law in Western Europe, 1550-2020*, New York-London 2024, in part. pp. 9 ss.

[5] Su tutti richiamo i molti lavori di C. Povolo, fra cui in part. ricordo *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997. Fra gli ultimi saggi in tema: P. Broggio, *Governare l'odio. Pace e giustizia criminale nell'Italia moderna (secoli XVI-XVII)*, Roma 2021.

[6] L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in Antico Regime*, Milano 1988, p. 132.

[7] L. Antonielli, *Le licenze*, cit., p. 118.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

di memoriali di uffici e organismi centrali di corte. Tutto questo comportò un sostanziale ridimensionamento, quando non uno svuotamento della regola che imponeva in linea di principio una qualche forma di limitazione al possesso e all'uso delle armi.

2. *Bandi e compilazioni legislative toscane in materia di armi. Caratteri, evoluzione e aspetti tecnici*

Questa è in sintesi la cifra identificativa del caso toscano, nel quale la questione delle armi si caricò di una connotazione politica a tinte ancor più accese a cavallo fra '400 e '500, poiché il loro possesso diffuso fra i cittadini venne associato simbolicamente – ma non solo – al mantenimento della libertà fiorentina contro l'instaurazione del dominato mediceo. È noto, infatti, come la Repubblica avesse armato la cittadinanza per la propria difesa contro i Medici e come questi ultimi, al contrario, avessero operato per requisire le stesse armi. Già dopo la restaurazione del 1512 un bando degli Otto di guardia e balia aveva disposto che chiunque era tenuto a dare entro un breve termine informazione al magistrato di ogni arma detenuta in casa, in città così come nel contado o distretto fiorentino[8]. Molto più drastico fu il regime giuridico imposto dopo la vittoria delle forze medicee e in particolare con l'ascesa del duca Alessandro, che anche a causa di queste scelte si attirò le accuse di tirannia da parte del patriziato fiorentino. Vennero infatti emanati due bandi usciti fra ottobre 1530 e giugno 1531[9], con i quali la stretta era totale: nel primo si ordinava l'obbligo di consegnare le armi ricevute da qualsiasi magistratura, ma si proibiva al contempo di portare armi difensive od offensive fuori Firenze, eccetto spade e pugnali; nel secondo, visto che le precedenti norme non avevano riscosso pieno successo e le armi circolavano ancora, vuoi per ignoranza delle disposizioni, vuoi per occultamento doloso, si reiterava l'obbligo di consegna, rafforzandolo con pene pecuniarie consistenti.

L'intento di Alessandro era in realtà abbastanza comprensibile nel processo di instaurazione di uno stato: Firenze era appena uscita da un lungo e complesso periodo di guerra civile in cui per giunta la parte repubblicana aveva costituito una milizia popolare, che assunse un significato molto elevato, finendo per incarnare «il simbolo della lotta per la libertà di Firenze»[10]. Le armi erano così

[8] BUPi, Ms., 480, c. 4.

[9] ASFi, *Miscellanea medicea*, 586, ins. 32. Su questi due bandi vedi ora A. Lo Bartolo, *Il tiranno fiorentino. Vita e leggenda nera di Alessandro de Medici*, Roma-Bari 2025, pp. 100-102

[10] R. von Albertini, *Firenze dalla Repubblica al Principato. Storia e coscienza politica*, Torino 1995, p. 131, ma vedi più in generale pp. 128 ss.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

proliferate in grande abbondanza e si potevano trovare con facilità ma, specialmente nella città, ciò rappresentava una minaccia incombente e temibile per la stabilità del regime. Insomma, l'episodio deve essere interpretato in questo contesto storico-politico e solo in tal senso può esser letto secondo la polemica repubblicana, come segno cioè dell'assoggettamento del popolo fiorentino da parte di un signore. E del resto una drastica impennata nella produzione di leggi proibitive delle armi fu piuttosto da attribuire al successore di Alessandro, ossia a Cosimo I. Cessati i conflitti fra repubblicani e medicei, infatti, la violenza non venne affatto meno nella società toscana[11] e, come ha scritto Elena Fasano[12], uno dei problemi del governo toscano fra '500 e '600 fu proprio quello di contenerla.

Scopo del presente contributo non è quello di ripercorrere con esaustività la successione delle disposizioni sul porto d'armi, quanto di ricostruirne a larghi tratti l'evoluzione e di rilevarne alcuni caratteri essenziali in un lungo periodo che prende le mosse dal momento fondativo, quello cosimiano, e giunge fino all'estinzione della dinastia medicea e all'avvento dei Lorena. Possiamo infatti ragionevolmente individuare in questo arco temporale tre periodi e due momenti di svolta, il primo dei quali si colloca nel 1622, quando il governo toscano decise di realizzare una sorta di testo unico per precisare, riordinare e sistematizzare la legislazione sulle armi, mentre il secondo coincide con l'arrivo dei Lorena sul trono granducale. Proprio il mutamento dinastico costituisce il termine *ad quem* del presente studio e non casualmente, né per comodità espositiva, ma al contrario per il rilievo che credo si possa attribuire al nuovo spirito che informa la legge emanata da Francesco Stefano nel 1738.

Cominciando dalla consistenza complessiva e dal flusso di emanazione delle leggi, sulla scorta dei regesti del materiale conservato nei fondi centrali del governo toscano[13], a partire dal 1536 fino al 1622, si annoverano in media circa una quindicina di leggi ogni ventennio. Questo dato include solo la parte fiorentina dello stato e si ottiene contando le leggi che hanno per oggetto principale le armi e non le moltissime nelle quali più o meno incidentalmente sono

[11] Si veda quanto rilevato in una recentissima indagine da V. Bartels, *Dressed to kill: Arms, armour and protective attire in Renaissance men's middle-and lower-class dress*, in *Refashioning the Reinaissance: Everyday Dress and the Reconstruction of Early Modern Material Culture, 1550-1650*, edited by P. Hohti, Manchester 2025, pp. 170-189.

[12] E. Fasano Guarini, *Gli 'ordini di polizia' nell'Italia del Cinquecento: il caso toscano*, in *Policey im Europa der frühen Neuzeit*, herausg.von K. Härter, L. Schilling, Frankfurt am Main 1996, ora anche in Ead., *L'Italia moderna e la Toscana dei principi. Discussioni e ricerche storiche*, Milano 2008, p. 146.

[13] Cfr. ASFi, *Indice cronologico della legislazione a stampa*, 1982, 4 voll., schede compilate da Simonetta Merendoni.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

incluse norme ad esse relative, come per esempio quelle destinate alle Bande medicee o a certi crimini. Con le debite proporzioni, non molto inferiori sembrano essere anche i numeri per lo stato nuovo o senese, di dimensioni territoriali e demografiche più modeste. Nella compilazione edita da Bonetti[14] e in alcuni spogli relativi al periodo seguente si rinvengono circa venticinque leggi fra il 1557 e il 1624[15], sempre escludendo quelle promulgate a Firenze e valide anche per lo stato nuovo. Questo va puntualizzato perché, essendo due stati distinti e uniti solo per esser soggetti alla Corona medicea, le leggi emanate nel primo non comprendevano, se non diversamente specificato, il secondo[16]. A ulteriore corollario, occorre avvertire che nei fondi fiorentini non è conservata l'integralità delle disposizioni emanate per lo stato nuovo, cosa per cui occorrerebbe una laboriosa ricerca negli ancor più dispersi fondi senesi. Ciò che già ora possiamo premettere è che la disciplina senese fu modellata sulla base di quella fiorentina, benché talora ne abbia anticipato alcuni contenuti[17]; proprio alla luce di questo, è corretto ritenere che, pur con le rispettive peculiarità, le due legislazioni non si differirono granché in termini sostanziali e neppure nelle linee evolutive complessive.

Dopo il 1622 l'attenzione dei sovrani sul problema delle armi restò viva, decrescendo dopo il primo quarto del XVIII secolo. Come avrebbe esordito la voce *Armi* del *Memoriale alfabetico ragionato della legislazione toscana*, all'arrivo dei Lorena erano «più di cento le antiche leggi sull'armi»[18].

I numeri – è indubitabile – sono apprezzabili, benché non siano impressionanti al punto da generare un senso di disorientamento, almeno nell'attuale

[14] M. Ascheri, *Siena in età medicea: quale continuità istituzionale?*, in D. Edigati - L. Tanzini (curr.), *Il Comune dopo il Comune. Le istituzioni municipali in Toscana (secoli XV-XVIII),* Firenze 2022, p. 38.

[15] Cfr. M. De Gregorio, *Le suggestioni dell'imprevisto. Un censimento della normativa a stampa*, in S. Adorni Fineschi - C. Zarrilli (curr.), *Leggi, magistrature, archivi. Repertorio di fonti normative ed archivistiche per la storia della giustizia criminale a Siena nel Settecento*, Milano 1990, pp. 179 ss e *ivi* altresì P. Turrini, *La legislazione granducale nelle raccolte a stampa*, in *Leggi, magistrature, archivi*, cit., pp. 241 ss.

[16] Tenendo inoltre sempre ben presente che «per estendere una legge fiorentina allo Stato nuovo era necessario il formale atto di recezione da parte della Balia senese» (M. Ascheri, *Siena in età medicea*, cit., p. 38). Sull'autonomia dello stato senese cfr. le sempre proficue pagine di D. Marrara, *Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributo alla storia degli stati assoluti in Italia*, Milano 1965, pp. 163 ss.

[17] Cfr. ancora D. Marrara, *Studi giuridici*, cit., p. 169.

[18] *Memoriale alfabetico ragionato della legislazione toscana dalla prima epoca del principato fino al presente secondo lo stato della medesima a tutto l'anno 1828*, I, *A-L*, Firenze 1839, p. 13. Per quanto riguarda Siena, gli spogli citati nella nt. 10 registrano poco più di dieci leggi dal 1624 all'arrivo dei Lorena.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

epoca di superfetazione legislativa. Infatti, non è questo il fattore principale di complessità della legislazione sulle armi: anzitutto, come già anticipato, dietro alle norme vi era l'ambizione a instaurare un regime di stretto controllo, autorizzando detenzione e porto delle armi limitatamente e condizionatamente, ma con molteplici distinguo che venivano tracciati in ordine alle singole armi, in ragione di luoghi, tempi e persone, come vedremo fra poco. Ma vi erano altre cause di complicazione, anche solo volgendo lo sguardo alla legislazione "generale". Se il diritto proprio è in Antico Regime caratterizzato da scarsa tecnicità e da formulazioni mediocri e trascurate, tale scadente qualità si riscontra persino più palesemente in questa, che potremo a giusto titolo definire normazione di polizia[19], prodotta per lo più da personale subalterno di alcune magistrature nella cui giurisdizione rientrava la materia in questione. Nello specifico, nello stato vecchio erano gli Otto di guardia e balia, principale tribunale criminale dello stato vecchio o fiorentino, ad avere fin dal '400 avevano acquisito la competenza sul porto abusivo di armi[20]. Al loro interno, a occuparsi della stesura dei bandi erano cancellieri e sotto cancellieri, uomini esperti e dal grande senso pratico, ma non certo partecipi del *droit savant*.

La regolamentazione prodotta tamponava in fretta e furia le emergenze delle varie congiunture storiche, non solo senza un preliminare studio dei fenomeni sociali, ma neppure coordinando le nuove norme con quelle già emanate. Non di rado, così, non appena promulgato un bando, venivano alla luce difetti o lacune che necessitavano di addizioni, tanto da indurre a porre in essere nuovi interventi normativi, anche a distanza di breve tempo. Ciò accadde anche alla citata *Legge generale* del 1622, di cui si dovette stilare appena un anno dopo una redazione del tutto rivisitata ed emendata.

Non va taciuto poi il fenomeno della reiterazione delle leggi, anch'essa affatto inconsueta negli ordinamenti di età moderna[21], vuoi per un problema di conservazione (e dunque di conoscibilità) delle fonti giuridiche, vuoi per la ridotta osservanza delle norme, determinata da fattori congeniti, come il complesso pluralismo giuridico e le falle nella fase applicativa, dovute altresì all'opposizione strisciante dei destinatari delle regole. Il tutto imponeva la ripubblicazione dei bandi, che si accompagnava alla loro edizione tramite gli stampatori

[19] M. Sbriccoli, *Polizia*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Milano 1985, ora anche in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia. Scritti editi e inediti (1972-2007)*, Milano 2009, I, p. 380.

[20] J.K. Brackett, *Criminal justice and crime in late Renaissance Florence, 1537-1609*, Cambridge 2002, p. 9, ma prima anche G. Antonelli, *La magistratura degli Otto di guardia e balia a Firenze*, in «Archivio storico italiano», 112/1 (1954), pp. 19, 27. A Siena la competenza era del Capitano di giustizia.

[21] Sul fenomeno, rinvio qui alle considerazioni di F. Di Donato, *9871. Statualità civiltà libertà. Scritti di storia costituzionale*, Napoli 2021, pp. 345 ss.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

granducali, Pignoni e Marescotti su tutti. La stampa consentiva talora anche di aggregare nel solito opuscolo le normative promulgate in epoche diverse su una medesima arma, come per l'appunto avvenne per schioppi e archibugi a ruota nel 1615[22] o per le armi corte da fuoco nel 1701[23] o similmente a Siena già nel 1654[24], con l'obiettivo di realizzare un maggior coordinamento fra le disposizioni, spesso emanate a distanza di decenni l'una dall'altra.

Scorgendo gli incagli contro cui si scontrava la legislazione, un primo tentativo fu quello di dotare alcuni bandi di clausole finali che circoscrivevano la libertà interpretativa dei giuristi, secondo un indirizzo già sperimentato – a dire il vero senza un effettivo e duraturo beneficio – sotto Cosimo I[25]. Nel bando sugli stiletti del 1572 si prescriveva che «tutto si intenda a puro, e sano intelletto senza involtura, o gavillatione alcuna»[26]. Il giudizio doveva essere – secondo il bando sugli archibugi a ruota del 2 settembre 1579 – «a puro, e sano intelletto, e senza cavillatione, o sinistra interpretazione»[27], in modo tale che l'osservanza fosse letterale e inviolabile; stessa esortazione a non allontanarsi da una rigorosa lettura del testo di legge, con una formula analoga, si legge nel bando sul porto di «colletti di dante» del gennaio 1586. Questa stretta era funzionale a ridurre gli spazi equitativi (o l'*arbitrium*, volendo usare un concetto tipico dell'universo di diritto comune[28]) che in concreto permettevano una disapplicazione (parziale o completa) del diritto regio, impedendo l'amministrazione di una giustizia

[22] *Bando, et deliberatione dell'Illustriss.et Eccell.Sig. Duca di Fiorenza. Sopra gl'archibusi, e schioppi a ruota. Publicato il dì 2 di giugno, 1547. Et insieme altri bandi simili dell'anno 1555.1579.1583.1606 e 1610*, Firenze, Pignoni, 1615: se ne veda un esemplare in BUPi, Ms. 480, cc. 67ss).

[23] *Bando circa l'armi corte da fuoco, con l'aggiunta della riforma della Legge Generale dell'Armi de' 23 novembre 1623. E delle leggi de' 26 novembre 1652 e 12 agosto 1694. Pubblicato sotto dì 24 ottobre 1701. Di espresso comandamento di S.A.S. per partito degl'Illustriss. SS. Luogotenente, e Consiglieri nella Repubblica fiorentina del dì 21 ottobre 1701*, Firenze 1701.

[24] Ripubblicata con aggiunta nel 1662: *Reduttione a memoria dell'Ordini in materia d'archibusi, terzette e pistole*, Siena, Alla loggia del Papa, 1662, che ho consultato nell'esemplare in BCS, Misc. Sen., D 64, ins. 12.

[25] Ne ho parlato di recente in D. Edigati, *Cosimo I "Fontana de iustitia e nemico de tristi": pragmatism and aequitas*, in A. Assonitis and H. Van Veen (ed. by), *A Companion to Cosimo I de Medici*, Leiden-Boston 2022, pp. 261-262, ma si veda prima anche E. Fasano Guarini, *Produzione di leggi e disciplinamento nella Toscana granducale tra Cinque e Seicento. Spunti di ricerca*, in P. Prodi (cur.), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna*, Bologna 1994, p. 672.

[26] Cito dall'aggiunta al bando su stiletti e quadrelli risalente al 13 marzo 1572 (L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., VII, p. 406).

[27] *Ivi*, IX, p. 175.

[28] M. Meccarelli, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti in età di diritto comune*, Milano 1998.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

esemplare; ciò andava di pari passo – in quest'ultimo bando – alla ricerca di concentrare il potere di interpretazione della legge nel magistrato degli Otto di guardia e balia, che appariva ben più affidabile rispetto ai rettori provinciali.

Il «bando generale» del primo ottobre 1622 fu una delle prime «sillogi della normativa esistente»[29] che cominciarono a esser prodotte nel XVII secolo. Essa segnò un passaggio molto rilevante sul versante della rielaborazione organica del diritto proprio in materia di armi, mostrando una oramai acquisita – almeno per quanto riguarda la vicenda toscana – consapevolezza del groviglio normativo, ma altrettanto l'affinamento di tecniche normative più avanzate con le quali si cercava di andare incontro a un'esigenza di certezza, sentita per dire il vero più dall'apparato, che a livello sociale. Purtroppo non ho individuato informazioni circa la sua genesi, forse anche per la peculiare situazione politica in cui si trovava la Toscana in quel momento, ossia la reggenza delle Serenissime Tutrici, Maria Maddalena d'Austria e Cristina di Lorena, stante la morte precoce di Cosimo II e la minore età di Ferdinando II. Si tratta infatti di un periodo di passaggio, connotato da una certa eccezionalità nei meccanismi di governo.

Procedendo per ipotesi e senza voler minimizzare il peso esercitato sulle Tutrici in quegli anni da denunce autorevoli di fatti criminosi commessi grazie alle armi[30], la lettera del bando fa propendere per un'iniziativa interna degli Otto di guardia e balia. Infatti, il bando reca la firma del cancelliere principale Giuseppe Fornaci, che dichiarava di agire *de mandato* degli Otto di guardia e balia. Che l'artefice del testo sia stato proprio questo giurista pratico non deve sorprendere: pressoché sconosciuto, il Fornaci aveva in realtà lunga esperienza[31] e aveva sottoscritto – e probabilmente redatto – molti altri editti in materia di armi; soprattutto, egli aveva messo mano a un'opera simile di rifusione di bandi

[29] Cito E. Fasano Guarini, *Gli 'ordini di polizia'* cit., p. 137 (che infatti la rammenta espressamente). Un altro importante esempio, sempre in materia criminale, è il *Compendio di più, e diverse legge* [sic] sui banditi del 1637 su cui da ultimo M.P. Geri, *Dal barbaro, e detestabile abuso al reticolo codicistico: appunti sulla repressione penale del banditismo in Toscana (1737-1860)*, in F.F. Gallo - E. Musumeci (curr.), *Lotta al brigantaggio: prevenzione e repressione tra norme e prassi (secoli XVIII-XIX)*, Roma 2024 spec. pp. 258-262.

[30] Cfr. ad es. ASFi, *Otto di guardia e balia del principato*, 2621, n. 99, la lettera inviata nel giugno del 1622, probabilmente a Cristina di Lorena, dal teologo Alberto Rotilenzi, residente presso il Santuario della Madonna del Sasso, nei pressi di Pontassieve. Il Rotilenzi, personaggio di un certo rilievo, chiedeva un provvedimento normativo contro gioco, balli e uso di armi e lamentava l'assenza della forza pubblica nell'occasione di feste.

[31] Fu cancelliere maggiore degli Otto di guardia e balia dal 1610 al 1628 (D. Edigati, *Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana secentesca*, Pisa 2009, p. 361), ma già prima di questa data era in servizio come cancelliere semplice.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

a carattere generale in un settore prossimo e assai intersecato con quello di cui stiamo parlando – quello delle cacce e pesche[32] –.

Il proemio del bando del 1622 era molto eloquente nel palesare le ragioni che mossero gli Otto di guardia e balia a caldeggiare un intervento: «per la moltitudine de bandi, che secondo la varietà de' tempi, e la diversità dell'occasioni, sono stati pubblicati» a Firenze, così come nello stato, sovente era avvenuto che «non solo le persone particolari, e private, ma etiandio li rettori stessi del Dominio, e loro ofitiali, e ministri non ne hanno avuta di tutti intera, e certa notitia»[33].

Certo, non si può affermare che il lavoro sia pregevole sul piano tecnico: esso consiste nella giustapposizione di singoli bandi compendiati nel dato precettivo essenziale, seguendo un ordine grezzo, in cui non mancano ridondanze, norme poco chiare e confusione espositiva. Soprattutto l'incedere casistico ed estremamente particolareggiato, nonché la previsione di deroghe ed eccezioni, talora plurime, alla stessa deroga, rendono veramente molto ostico ricostruire la reale portata precettiva delle singole norme e coordinarle assieme.

Pur con questi limiti, il risultato finale non può esser giudicato negativamente in termini assoluti: la legge era molto ampia, aveva una sua logica e dunque una struttura nel complesso individuabile nel prendere le mosse dalle varie tipologie di armi, nel proseguire con la miriade di distinzioni sociali e nel terminare con alcune definizioni e clausole finali di indubbia rilevanza. Che vi fosse da intervenire per ritoccare il bando fu subito percepito, al punto che appena un anno dopo venne emanata una seconda redazione con diverse correzioni, ma soprattutto con una nuova veste, che può facilmente sfuggire al ricercatore, essendo inclusa la sola prima versione all'interno della più celebre e più diffusa raccolta di legislazione toscana ad opera di Lorenzo Cantini[34]. Quella del 1623 venne

[32] L'opera era stata promulgata non molto prima, cioè nel 1618, e poi di nuovo, con una serie di aggiornamenti, proprio nell'agosto del 1622: L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XV, pp. 65-84 e poi 242-269. Sulla legislazione in materia si vedano F. Farneti, *La legislazione medicea sulle bandite, la caccia e la pesca*, in G. Cascio Pratilli - L. Zangheri (curr.), *La legislazione medicea sull'ambiente*, IV, *Scritti per un commento*, Firenze 1994, pp. 95-117 e prima D. Barsanti, *Tre secoli di caccia in Toscana attraverso la legislazione: da «privativa» signorile sotto i Medici a «oggetto di pubblica economia» sotto i Lorena*, in «Rivista di Storia dell'Agricoltura», XXVI/2 (1986), pp. 105-150.

[33] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XV, p. 272.

[34] Cantini si limitò a citarla nelle sue note finali al bando del 1622 (cfr. *ivi*, p. 300), quasi che fosse una mera ripubblicazione. Sull'opera di Cantini e sui suoi limiti vedi tecniche di normazione e pratica giuridica M. Montorzi (cur.), *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale. Studi e ricerche a margine della Legislazione toscana raccolta ed illustrata dal dottore Lorenzo Cantini. Firenze, 1800-1808*, Pisa 2006 e all'interno in part. M.P. Geri, *Lorenzo Cantini, di "professione legale", all'opera fra le carte e le righe del mondo forense toscano del primo Ottocento*, pp. 149-227.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

definita «Legge generale»[35] e non più «Bando generale» e, fin dai primi esemplari a stampa che circolarono[36], si presentò divisa in paragrafi numerati (ben 93) con didascalie laterali e soprattutto corredata da un indice complessivo per argomento, che costituiva una bussola indispensabile per potersi orientare dentro un testo normativo che si aggirava sulle quaranta pagine. Non era solo questo, perché in effetti la legge del '23 presentava diverse riformulazioni di periodi, interi paragrafi aggiunti *ex novo* e uno sforzo ancor maggiore di definizione di alcuni aspetti nient'affatto secondari. Così il termine «gentiluomo», dichiarato nel primo paragrafo, oppure, nell'undicesimo, il chiarimento in ordine alle «forcine» proibite, con tanto di dettagliata descrizione di tali strumenti, o infine, nel quattordicesimo, la specificazione relativa al caso di ritrovamento di armi in luogo in cui convivevano persone non sottoposte al foro laico, assenti o minori.

Il motivo della nuova redazione era espressamente spiegato nel proemio della legge, che ammetteva come nel riordino fossero state inglobate norme desuete e la cui osservanza sarebbe pertanto stata assai ardua da ottenere adesso, cosa che inficiava di per sé la forza di una compilazione che, come vedremo, introduceva un criterio di applicazione stretta e letterale. È una palese testimonianza di come le magistrature centrali stesse incontrassero ostacoli nel reperire tutto il materiale normativo in materia di armi, ma anche nell'appurarne l'effettiva vigenza.

Vorrei però indugiare un attimo sulla parte finale della legge, che restò inalterata fra 1622 e 1623 e che era tutta focalizzata sullo sforzo di garantire maggiore uniformità e vincolatività alla disciplina delle armi. In essa troviamo anzitutto una ricerca di definizioni che era rivolta ad affrontare le principali cause di problemi nel contenzioso giurisprudenziale, determinando cosa si dovesse intendere per arma in asta e come si potesse misurare la distanza dalla città, elemento essenziale per l'applicazione di numerosi divieti. Sulla prima, si palesano tutte le difficoltà del legislatore: la misura di ciò che poteva includersi fra le armi in asta era prefissata in due braccia (per l'asta) e di un ottavo di braccio (per il ferro), ma la constatazione che «in due braccia di legno vi si può innestare

[35] Per questo studio utilizzerò l'edizione *Riforma della Legge generale dell'armi, già publicata sotto di 23 novembre 1623. Con l'aggiunta di nuove Leggi in materia d'Armi, dalli Spettabili Signori Otto di Balia della Città di Firenze, d'ordine, etc*, Firenze, Stamperia di S.A.S. alla Condotta, 1690 [d'ora innanzi: *Legge generale dell'armi*].

[36] La centralità di questa legge nelle corti di giustizia toscana fu tale che la richiesta di esemplari dovette essere molto elevata, al punto da spingere gli editori (Cecconcelli *in primis*, ma poi anche altri) a farne periodicamente ristampe, nelle quali vennero aggiunte nuove normative in materia di armi. Da una prima e incompleta ricerca risultano nel corso del Seicento edizioni nel 1623, 1627, 1633, 1640, 1650, 1690, ma una nuova ristampa si ebbe anche nel 1701.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

un ferro molto lungo, e attissimo a passare ogni giaco»[37] faceva poi propendere per lasciare all'arbitrio degli Otto la valutazione dell'arma e della pena in concreto più idonea, con l'ausilio solamente di qualche criterio orientativo. Anche sul secondo tema, i tentativi dell'estensore del bando non conducevano all'uniformità, poiché la misura delle tre, otto e venti miglia veniva calcolata in modo differente rispetto a quella delle due miglia.

Tutte le contraddizioni appena osservate ritornano nelle clausole sulla validità della legge, che ambivano a instaurare un regime generale e contraddistinto dall'esclusività. La legge era dichiarata vincolante per tutto lo stato vecchio, ivi comprese la città e il distretto pistoiese – distaccato e soggetto a proprie norme rispetto al resto dell'ordinamento[38] – così come altri luoghi, per quanto privilegiati e dotati di una forte autonomia al punto da dover esser specificamente menzionati come inclusi nell'ambito spaziale di vigenza di nuovi bandi. Poco dopo, tuttavia, le «facultà» degli abitanti di Serravalle prima, e in seguito la posizione di tutti coloro che vantavano licenze o privilegi, in qualità di privati o di *universitates*, venivano garantite e quindi eccettuate dalla portata del «bando generale».

La clausola più avanzata era quella abrogativa generale, che riusciva in effetti a produrre un considerevole effetto semplificatorio sulle fonti giuridiche. Venivano infatti annullate tutte le disposizioni contrarie, fatte salve solo quelle speciali per alcuni luoghi e al contempo contenenti sanzioni più gravi, ma si può rilevare che non si aveva abrogazione di ogni altra norma conciliabile oppure in materia non disciplinata.

Riprendendo infine quanto già fatto in alcuni bandi cinquecenteschi, si ordinava un rigoroso rispetto della legge, ancorato a un'interpretazione letterale della medesima, accentrando nel sovrano la soluzione di ogni dubbio nascente in fase applicativa. Erano infatti gli Otto di guardia e balia a doversi esprimere, ma si puntualizzava che ciò doveva avvenire con partecipazione del granduca, che presumibilmente avrebbe dato il proprio assenso tramite il suo "oracolo", ossia l'auditore fiscale, nel frattempo divenuto il vero *dominus* nel comparto criminale[39]. Certo, non si deve esser tentati di leggere tutto questo tanto come una lotta per la legalità e la certezza del diritto: gli Otto, sfruttando la loro vicinanza al granduca, catalizzavano presso se stessi il controllo e la disciplina delle armi,

[37] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XV, p. 297.

[38] C. Vivoli, *Tra autonomia e controllo centrale: il territorio pistoiese nell'ambito della Toscana medicea*, in L. Mannori (cur.), *Comunità e poteri centrali negli antichi stati italiani. Alle origini dei controlli amministrativi*, Napoli 1997, pp. 139-182 e, più di recente, Id., *La singerie de la seigneurie (M. de Montaigne, 1581): apparenza e realtà nel governo della Pistoia granducale*, in D. Edigati, L. Tanzini (curr.), *Il Comune dopo il comune*, cit., pp. 69-90, spec. pp. 79-80.

[39] D. Edigati, *Gli occhi del Granduca*, cit., pp. 53 ss.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

tentando di imporre la propria autorità, ma anche il loro orientamento (*stylus curiae*), agli altri giusdicenti dello stato fiorentino in parallelo all'evoluzione che si andava consumando più in generale in materia di prassi giurisprudenziale[40].

Una simile operazione di rifusione di leggi sulle armi venne realizzata poco dopo per Siena e il suo stato (1624)[41], con alcune analogie, ma con una portata molto più circoscritta. La finalità della *Nuova Riforma*, promulgata dal governatore Fabrizio Colloredo e sottoscritta dal segretario Orazio Ercolani, era sempre quella di appianare le difficoltà interpretative causate dalla massa di bandi susseguitisi; sul piano dei contenuti diverse norme erano perfettamente corrispondenti a quelle fiorentine[42], ma nel complesso la legge era composta di soli ventinove paragrafi e non era munita di clausole abrogative. Al contrario, vi si trovava specificato che per qualsiasi aspetto non disciplinato o non riformato ci si doveva attenere ai vecchi bandi.

Nel 1702, però, la compilazione stata pubblicata di nuovo per ordine del governatore, il cardinale Francesco Maria de' Medici, con diverso titolo[43]. Notevolmente rivista e accresciuta (68 paragrafi), essa per certi aspetti anticipava alcuni cambiamenti che vedremo meglio in chiusura, ma soprattutto assumeva portata e caratteri più affini alla *Legge generale* fiorentina. Questo certamente sul piano delle materie affrontate, dell'architettura complessiva, ma non meno per l'intervento di riordino delle fonti: il legislatore, infatti, volendo por fine alla confusione normativa, voleva rifondere «in una sola legge tutte quelle proibizioni, et ordini, e dichiarazioni, che sono sparse» e premetteva la deroga rispetto a tutti gli altri bandi, imponendo che «questa sola, e non altre si debba si debba in avvenire attendere, et osservare»[44].

Restano da valutare gli effetti della revisione generale della normativa. *Prima facie*, se ci si ferma al solo dato numerico della legislazione successiva, può sembrare che essi siano stati ragguardevoli: fra il XVII e gli inizi del XVIII secolo,

[40] Che ho provato a descrivere *ivi*.

[41] *Nuova riforma, e dichiaratione alle leggi, e bandi dell'arme*, Siena, Bonetti, 1624, promulgata il 7 dicembre 1624. Vorrei sottolineare il fatto che tale bando non compare nella menzionata schedatura delle leggi toscane presente in Archivio di stato di Firenze, che peraltro presenta significative carenze per la normativa dello stato nuovo. Ne ho consultato il testo conservato in BCS, Misc. Sen., D 63, ins. 21.

[42] Si notano tuttavia alcune originalità, fra cui l'insistenza sui forestieri, a cui sono indirizzati i divieti, che almeno in parte (se persone di «qualità» o se in viaggio e provenienti da altri stati) vengono allentati.

[43] *Nuova Ordinazione e Riforma Generale da osservarsi in materia d'Armi*, Siena, Bonetti, 1702, che ho consultato nell'esemplare conservato in BCS, Misc. Sen., D 63, ins. 30.

[44] *Ivi*, p. 3. Si noti fra le affinità anche, sul piano della stesura, la presenza di didascalie a latere dei paragrafi.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

la normativa si concentrò per lo più sulle licenze (e relative revoche) di armi[45], che segnarono pian piano un cambio di passo nella strategia di controllo del fenomeno, che in parallelo si andava estendendo anche in altri settori simili, come quelli della caccia e del gioco[46]. In realtà, specie nei primi decenni dopo la *Legge generale* dilagò la normazione concreta, non di rado persino indirizzata a singoli territori o circoscrizioni, mentre vennero riformati i privilegi delle milizie, molti capitoli dei quali, come vedremo, riguardavano il porto d'armi. Tutto questo finì per continuare a render necessario appoggiarsi a libri e manuali d'ufficio, nei quali vennero man mano registrati – benché mai in modo completo e sistematico – ordini specifici, circolari, rescritti a tergo di suppliche, che cristallizzavano gli orientamenti politici e giurisprudenziali predominanti. In particolare, indubbia centralità assunsero nella seconda metà del '600 sia il libro di cancelleria degli Otto di guardia e balia[47], sia soprattutto diversi volumi della raccolta degli auditori Curini e Poli dedicati alla milizia a piedi, a cavallo e alle armi[48], dai quali avrebbe attinto abbondantemente Marc'Antonio Savelli, traendone molti contenuti che condensò in diverse voci della sua *Pratica universale* a partire dall'edizione del 1665. Quest'ultima[49], a sua volta, costituì una bussola per giuristi e funzionari toscani fra XVII e XVIII secolo e pose le fondamenta per la formazione di una prassi giurisprudenziale e 'amministrativa' centrale.

[45] Sulle quali torneremo *infra*, § 5.

[46] A. Addobbati, *La festa e il gioco nella Toscana del Settecento*, Pisa 2002, pp. 165 ss.

[47] Detto anche, per quanto impropriamente, «libro degli statuti criminali» degli Otto di guardia, esso è conservato in ASFi, *Miscellanea repubblicana*, 116. Di esso ho scritto nel mio *La 'tecnicizzazione' della giustizia penale: il magistrato degli Otto di guardia e Balia nella Toscana medicea del primo Seicento*, in «Archivio storico italiano», CLXIII/3 (2005), p. 511.

[48] Si tratta di BUPi, Mss., 478-480, rispettivam. dal titolo *Milizia a piedi, e suoi ordini*; *Milizia a cavallo, e suoi ordini*; *Armi, e suoi ordini*. Di questa imponente raccolta di normazione toscana ho parlato in D. Edigati, *Da una raccolta di leggi e bandi alla 'letteratura d'apparato' nella Toscana mediceo-lorenese*, in M. Montorzi (cur.), *Tecniche di normazione e pratica giuridica in Toscana in età granducale*, cit., pp. 93-147 (un cenno sui volumi in materia di armi a p. 115). Da ultimo essa è stata giustamente valorizzata nelle acute pagine di G. Russo, *Declinazioni toscane del 'comune'. Per una storia del diritto patrio toscano (secc. XVI-XVIII)*, in «Historia et ius», 23 (2023), paper 17, p. 26, che la ha annoverata tra le «consolidazioni di corpo» (ma cfr. ora anche Id., *Una grande tela di ragno. La via toscana del diritto comune (secoli XVI-XVIII)*, Milano 2025, pp. 192 ss.

[49] Sulla *Pratica universale* e la sua fortuna, sia consentito rinviare a un mio vecchio scritto: *Una vita nelle istituzioni. Marc'Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato pontificio e Toscana medicea*, Modigliana 2005, pp. 50-54.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

3. *Il principio generale e le sue declinazioni*

I due stati, quello vecchio e quello nuovo, seguirono percorsi differenti che portarono a cristallizzare un divieto generale di porto d'arma, che si rispecchiò poi nelle citate 'leggi organiche' del 1622-1624. Nel dominio fiorentino, norme relative alle armi – per esempio quelle citate del 1539, del 1548 o del 1552 – furono inizialmente pertinenti alla sola capitale e a fasce territoriali contigue. In modo irrituale, ma evidentemente volto *a contrario* a mandare un messaggio di favore agli arruolati delle Bande, nel 1556, all'interno dei capitoli della milizia[50] comparve una norma che vietava indistintamente ai non descritti di portare armi in tutto lo stato. Per trovare un'altra disposizione di simil fatta bisogna attendere al febbraio del 1589, quando con Ferdinando II vennero inasprite le sanzioni per porto d'arma abusiva in diverse fasce territoriali[51].

Nello stato senese, al di là di ordini dei governatori Diego de Mendoza e Francesco Mendoza Bobadilla nel 1548 e 1555[52], il principio generale di divieto di porto d'armi venne posto fin da subito dopo la conquista da parte di Cosimo I con una serie di bandi progressivi che investirono dapprima la città di Siena (1557), quindi le otto miglia esterne (1559) e infine l'intero territorio (1560)[53]. Nel dicembre del 1588 un'ulteriore reiterazione di carattere complessivo di questa disciplina fu oggetto di un *Bando generale* destinato allo stato senese[54]. Sembra comunque che vi sia stata maggior razionalità e coerenza nell'emanazione delle norme rispetto allo stato fiorentino, come anche una più felice e uniforme formulazione delle stesse. In modo particolare, i suddetti bandi del 1559 e 1560 puntualizzarono in apertura la validità nei confronti di qualunque suddito, incluse categorie che non comparivano in genere nelle leggi fiorentine, come i forestieri, i soggetti privilegiati e soprattutto gli ecclesiastici. Non solo: questi bandi avevano una portata spaziale molto più larga, citando anche luoghi tradizionalmente ritenuti esenti come quelli sacri o di enti pii. Il tutto appare in linea con una tendenza più nettamente giurisdizionalista già evidenziata in altre indagini relative allo stato senese, come a proposito del tema della manomorta[55].

[50] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., III, pp. 27-28, cap. XII.

[51] *Ivi*, XII, pp. 290-292.

[52] G.A. Pecci, *Memorie storico-critiche della città di Siena*, III, *Continuazione delle memorie storico-critiche della città di Siena fino agl'anni 1552*, Siena 1758, pp. 205-207, 278-279.

[53] Cfr. *Bandi, ordini, e provisioni, appartenenti al governo della città, e stato di Siena. Publicati dal giorno 19 di luglio 1557 (…)*, Siena 1584, pp. 9, 12, 14.

[54] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XII, pp. 260-268.

[55] Cfr. già F. Scaduto, *Stato e Chiesa sotto Leopoldo I granduca di Toscana (1765-1790)*, Firenze 1885, p. 281.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

Detto questo, in realtà che i non descritti nel dominio avessero facoltà di portare armi con sé, pur se in circostanze e per finalità precise – per esempio nell'andare e tornare fuori di stato oppure in mercati e fiere, passando per luoghi pericolosi –, appariva in diversi documenti degli Otto di guardia e balia, come ad esempio in una lettera del 1544 al podestà di Castiglione[56]. La stessa magistratura successivamente e in ben due occasioni chiarì che le armi in asta si potevano tenere in capanne e aie, allo scopo di difendere le proprie abitazioni, in ciò in qualche modo distinguendo detenzione e porto di arma. Bisognava in realtà dosare con molto equilibrio e cautela queste aperture, perché esse generavano frizioni con i descritti delle Bande, che godevano di privilegi di cui erano gelosi e di cui si fregiavano davanti al resto della popolazione. Ecco che nel 1570 gli stessi Otto di guardia deprecavano la circolazione di una moltitudine di individui armati non descritti nelle milizie e ammonivano i rettori a effettuare i doverosi controlli e a punire i trasgressori[57].

Il copione si sarebbe ripetuto anche nel Seicento e persino dopo che la *Legge generale dell'armi* aveva cristallizzato nuovamente un divieto generalizzato di porto d'armi, che tuttavia era oggettivamente impossibile, quando non controproducente, attuare. Nello stato vecchio un profondo *vulnus* alla legge venne provocato con una deroga altrettanto generalizzata e per giunta relativa a una delle armi più pericolose: con una lettera circolare del settembre 1635[58], poi confermata da un articolo del bando del primo marzo 1646[59], si chiariva infatti che, a discapito del principio di divieto di possesso di arma per i non descritti, era possibile per ciascun capo di casa tenere fino a due archibugi, purché al di fuori delle venti miglia da Firenze. In definitiva, il diritto di difendere con le armi se stessi, la propria famiglia e le proprie abitazioni era troppo radicato nella società e insopprimibile: da un lato era riconosciuto come un dovere scaturente dalla legge naturale in capo a chi deteneva la responsabilità di – *rectius*, la *iurisdictio* su – un gruppo sociale e dall'altro non era certo sostituibile con l'azione dell'apparato di forza pubblica, la cui scarsità numerica e i cui difetti di preparazione e addestramento sono ben noti[60].

[56] BUPi, Ms. 480, c. 14.

[57] *Ivi*, c. 41, lettera del 22 aprile 1570. Altrove addirittura venivano minacciati con le stesse sanzioni del porto d'arma abusivo dei non descritti anche i rettori e i loro ufficiali rei di averlo tollerato (BUPi, Ms. 478, c. 426).

[58] M.A. Savelli, *Pratica universale*, Venezia 1697, § *Archibusi*, n. 1, p. 30.

[59] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XVII, p. 247.

[60] Sull'organizzazione e i limiti della polizia toscana in Antico regime vedi ora lo studio di L. Mannori, *Per un censimento degli esecutori di giustizia nello Stato fiorentino: da Cosimo I a Pietro Leopoldo*, in L. Antonielli (cur.), *Dagli esecutori alla polizia giudiziaria: un lungo percorso*, Soveria Mannelli 2019, pp. 67-92.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

3.1. *Tipologie di armi*

Andando per ordine, soprattutto nel periodo cinquecentesco la normazione investì alla spicciolata singole tipologie di arma, senza badare a offrire una definizione di massima di ciò che si riteneva collocabile fra le armi. Il legislatore, cioè, per un verso faceva uso di presunzioni (di pericolosità[61]) e per l'altro rispondeva a sollecitazioni provenienti dalle contingenze, ossia da ciò che emergeva nella gestione quotidiana dell'ordine pubblico, mettendo nel mirino fatti che causavano clamore o scandalo, concetto – quest'ultimo – di provenienza teologico-canonica, ma fondamentale nella società dell'epoca e gravido di ricadute nella sfera giuridica[62]. Ne deriva una foltissima gamma di strumenti presi ad oggetto di specifiche disposizioni, scelta che riposa su una concezione vaga e flessibile di arma, riducibile o allargabile per l'appunto in base alle esigenze dettate dal momento. Se non desta scalpore trovare nei bandi strumenti palesemente pericolosi, a partire dagli archibugi, ben diverso è il discorso per quanto riguarda oggetti in sé e secondo comune sentire non catalogabili fra le armi, per quanto in astratto atti a nuocere, oppure indumenti protettivi a palese scopo difensivo.

Fra le armi maggiormente prese di mira compaiono alcuni archibugi capaci di sparare e colpire letalmente in breve lasso di tempo, così da non dare modo di parare il colpo o impedire il danno, come quello a ruota, da pietra, da acciaiolo o da corda: per questi il divieto valeva sia nel caso fossero stati superiori a una data misura, sia se fossero stati inferiori. Il bando del 2 giugno 1547 metteva fuori legge gli archibugi inferiori a un braccio e mezzo, ma un altro del 3 marzo 1550 vietava quelli grandi; entrambe le norme venivano riprese dal bando sugli archibusetti del 29 novembre 1555, ma nel settembre del 1588 fu d'uopo intervenire nuovamente, date le frodi perpetrate da quanti «con arte»[63] facevano in modo che la «cassa» superasse un braccio e mezzo. Una peculiare tipologia di fucile, l'acciarino, subì un regime di proibizione assoluta, che riguardava la detenzione, ma persino la sua produzione da parte di chi aveva regolare licenza per costruire o riparare archibugi[64].

[61] M. Pifferi, *Generalia delictorum. Il Tractatus criminalis di Tiberio Deciani e la "parte generale" di diritto penale*, Milano 2006, p. 416.

[62] Cfr. da ultimo R. Bianchi Riva, *Lo scandalo tra Alto Medioevo e prima età moderna. Itinerari tra dimensione giuridica, politica e sociale*, Milano 2022.

[63] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., VII, p. 273.

[64] La licenza per archibugi a ruota non includeva gli acciarini: cfr. BUPi, Ms. 480, c. 96, sia pure con qualche contraddizione.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

Il fatto è che gli archibugi, soprattutto quelli a ruota, erano associati alla perpetrazione dei crimini più gravi – latrocinio, rapina, assassinio e omicidio su tutti –, come dichiarato nelle stesse leggi medicee. Così, nel proemio del bando del 2 settembre 1579, il granduca affermava che questi erano i principali strumenti di vendette e ingiurie e «per qualsivoglia altro male, e diabolica natura e causa», specie da parte dei soldati delle Bande.

Proprio i descritti alle Bande in realtà rappresentavano un'eccezione al divieto di tenere archibugi e non però la sola, come vedremo più avanti. Giova ricordare che i divieti colpivano non solo la detenzione dell'archibugio a ruota, bensì anche la fabbricazione o la riparazione dei medesimi e il possesso di munizioni non ordinarie, come «palline, gocciole, migliarole, dadi, palle ramate»[65] oggetto di una legge del 1583, che prevedeva come pena anche il sequestro dell'archibugio. Era la così detta «monizione minuta», utilizzata in particolare per motivi di caccia, in particolare contro i volatili, ma che se impiegata in spazi ravvicinati era atta a diffondersi e causare ferite anche letali alle persone. A questo proposito, nondimeno, potevano esser domandate licenze *ad hoc*, che venivano concesse senza particolari restrizioni e condizioni, se non l'impegno a rispettare il divieto di colpire colombi[66] e altri uccelli protetti e la proibizione della caccia nelle bandite granducali[67].

Avversate radicalmente erano poi le armi di piccolo taglio, doppiamente stigmatizzate, se possibile, non solo e non tanto in quanto letali, quanto perché associate ai delitti più riprovevoli per la società, vale a dire quelli commessi a tradimento, subdolamente o, per dirla con il lessico dell'epoca, con prodizione. Il delitto proditorio – *in primis* ovviamente l'omicidio – era ancor più deprecabile, in quanto preordinato, ma anche perché perpetrato in modo immorale e disonorevole e per questo era fronteggiato con un regime eccezionale per più rispetti e subiva un trattamento sanzionatorio draconiano. In questa classe di

[65] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., X, pp. 272-273, con aggiunta a pp. 284-286.

[66] Su questo divieto, conservato anche nella Leopoldina e connesso a motivazioni religiose, ma anche economiche (il rilievo del concime detto colombina), cfr. le notazioni in chiave giuridica di M. Montorzi, *Giustizia in contado. Studi sull'esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna*, Firenze 1997, p. 288.

[67] Cfr. ad es., nel 1622-1623, ASFi, *Otto di guardia e balia del principato*, 2337, nn. 6, 57, 107, 213, 233, 243, 272, 300, 369, 418, 480, 485.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

armi rientravano «stiletti, quadrelli[68], sfondagiachi[69] e simili»[70], che un bando del 1571 bollava come proprie di sicari e assassini, non già di soldati, cavalieri e gente d'onore, aggiungendo che anche i «puntaruoli grandi, o tondi»[71] di più di un terzo di braccio di lunghezza dovevano ritenersi inclusi, a parte quelli in dotazione dei sarti o di altri artigiani, per esempio sellai, ma non se detenuti in circostanze e tempi diversi da quelli del lavoro. Il bando mirava a estirpare queste armi in modo drastico, imponendo di consegnarle alle autorità entro pochi giorni e al contempo vietando di fabbricarne, né di «acconciar de vecchi». La frequenza, nel corso di tutto il XVII secolo, di processi per reati commessi con simili armi nelle carte degli Otto di guardia e balia è però tale da reputare largamente disatteso questo esito.

Nel quadro di una nuova politica di rigore contro la criminalità inaugurata da Cosimo III nel primo periodo del suo regno si colloca anche una dura legge contro i pugnali, la cui repressione si fonda su una loro equiparazione, almeno parziale[72], agli stiletti come strumenti letali e il cui uso si doveva presumere connesso a fine delittuoso. Nel proemio del bando, emanato il 16 settembre 1684[73] e riproposto nel 1688 nello stato nuovo[74], si osservava infatti la gran copia di omicidi commessi con pugnali, la cui circolazione non si giustificava neppure alla luce delle circostanze di guerra di quegli anni (probabilmente quella di Morea, da poco scoppiata). Portare pugnali, anche se superiori alla lunghezza tipica di uno stiletto, determinava una sanzione grave, per chi avesse avuto licenza così come per chi ne fosse stato sprovvisto. Se questi ultimi rischiavano la stessa pena prevista per gli stiletti, gli altri venivano colpiti con multe salate, qualora venisse indossato il solo pugnale, senza cioè le altre armi per cui si possedeva la licenza (archibugio o spada). Ugualmente bersagliate erano le spade corte e le scimitarre che, anche se lunghe un braccio e mezzo, dovevano esser portate in modo visibile, sotto pena delle medesime sanzioni dei pugnali. Insomma, in alcune ipotesi il delitto non consisteva più nel mero porto d'arma (vietata o

[68] Strumento metallico con punta quadrangolare: S. Battaglia - G. Barberi Squarotti, *Grande dizionario della lingua italiana*, Torino 1961-2002, XV, p. 18.

[69] «Arma bianca manesca con breve lama a quadrello o diritta, irrobustita per sfondare le difese di maglia»: C. De Vita (cur.), *Armi bianche dal Medioevo all'età moderna*, Firenze 1983, p. 18.

[70] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., VII, pp. 401-403.

[71] L'aggiunta è del mese successivo: *ivi*, pp. 405-406.

[72] Cioè quando inferiori a due terzi di braccio nella misura fiorentina.

[73] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XIX, pp. 346-349. Cfr. anche M.A. Savelli, *Pratica universale*, cit., § *Armi*, n. 8, pp. 34-35.

[74] Dove fu emanato il primo maggio del 1688: lo si veda nella raccolta *Proclami e bandi* della BCS, XCVIII A 001, n. 15.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

senza licenza), ma nelle modalità con cui la si teneva indosso, da cui si doveva inferire una presunzione insuperabile di volontà criminosa, dai tratti analoghi a quella tracciata per il periodo notturno. Non si deve esser indotti a pensare che questa fosse una novità assoluta, se la stessa *Legge generale dell'armi* del 1623 colpiva quanti, pur avendone facoltà, indossavano spade con fodero tagliato o addirittura senza fodero[75]; oppure, in termini analoghi, se la legge senese ingiungeva che nel caso in cui si dovessero trasportare armi doppie, ordinariamente vietate, per esempio per farle riparare, esse dovessero esser legate o fasciate, come cautela affinché non potessero esser adoperate per fare «notabile offesa»[76].

Rigorose erano pure le norme riservate alle armi in asta, spesso enumerate attraverso elenchi aperti (spuntoni[77], forcine, spadoni a due mani, aste ferrate superiori a due braccia[78]) o singolarmente considerate (mazze e bastoni ferrati con punta lunga, quadrata e acuta, secondo la legge del 1605, la misura delle quali verrà poi dettagliata nel 1614 in un ottavo di braccio fiorentino proprio sulla base della punta[79]).

Più sorprendente è l'attenzione crescente anzitutto ad armi di ben minore pericolosità, come le frombe e le scaglie[80], probabilmente dettato dalla volontà di frenare scontri fra fazioni o danneggiamenti: un bando del 1554[81] non si limitava a sanzionare quanti avessero tirato sassi – anche se minori d'età – con questi strumenti, ma investiva pure chi semplicemente le possedeva con una onerosa multa. Tale disposizione peraltro seguiva di poco più di due anni un'altra punitiva delle sassaiole qui citata, ma il cui testo non ho potuto rinvenire. Nel 1571 il divieto di tirare sassi in città venne reiterato, aggiungendo quelli di tenere, portare, vendere o donare le «scaglie»[82].

Specialmente nel '500, però, troviamo bandi che sanzionano il possesso di attrezzi o strumenti per uso quotidiano o per lavori di vario genere con pene severe e previste per vere e proprie armi. È il caso, nel 1562, delle «forbicine», che gli Otto di guardia e balia condannavano, deprecando la malizia delli

[75] *Legge generale dell'armi*, cit., § 20, p. 13.

[76] Così nella *Nuova Ordinazione e Riforma generale senese*, § 40 (BCS, Misc. Sen., D 63, ins. 30).

[77] Armi in asta di ferro di varia foggia: C. De Vita (cur.), *Armi bianche*, cit., p. 31.

[78] Così la legge del 4 settembre 1564: L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., V, pp. 126-127.

[79] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XV, pp. 15-16.

[80] La scaglia era, stando a Cantini, «una specie di fromba atta a tirare in lontananza sassi, ferri, e altre simili cose (ivi, VII, p. 399).

[81] *Ivi*, II, pp. 345-346.

[82] *Ivi*, VII, p. 398.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

huomini»[83], che ne facevano uso per commettere delitti, anche gravi (come omicidi o rapine), adducendo la non inclusione nelle leggi sul porto d'arma. La determinazione della magistratura criminale fiorentina era dunque fondata sull'assimilazione alle armi bianche, *in primis* a pugnali e coltelli, fissando la misura massima delle «forbicine» che si potevano tenere indosso in un quinto di braccio.

In alcune zone troviamo divieti anche per i pennati, se superiori a un braccio[84], stanti gli «ammazzamenti, stroppiamenti et altri simili disordini con vendicare le ingiurie, o offendere altri con superchieria di dispartita di arme, et alcuna volta per capriccio, et leggerissima causa». Nella legge del 1623 si parla inoltre di martelli, accette, «spiedi»[85], «spuntoni»[86].

Nell'incedere casistico tipico del diritto penale d'Antico Regime, insomma, il *focus* delle misure normative non è il delitto, ma lo strumento attraverso il quale esso è perpetrato, in quanto materialmente connesso con il fatto e quasi considerato come causa prima di quest'ultimo. Non è molto distante, a pensar bene, dalla logica con la quale le norme fin dall'Alto Medioevo colpivano le singole parti del corpo del reo che avevano una più diretta correlazione con il delitto: si pensi all'amputazione della mano del falsario.

Tornando agli strumenti o ai manufatti pericolosi, il legislatore prendeva le distanze dalla dottrina di diritto comune – in Toscana ribadita da due giuristi assai autorevoli come Pietro Cavallo e Marc'Antonio Savelli[87] – per cui essi non potevano esser definiti come armi. D'altra parte ciò, scontrandosi con la realtà quotidiana, generava costanti difficoltà applicative che inducevano alla fine a effettuare retromarce attraverso rescritti a tergo di suppliche, che tuttavia non risolvevano se non *una tantum* i problemi dei malcapitati condannati. È il caso di contadini trovati con coltelli di lunghezza appena superiore a quella stabilita dalla legge e condannati dagli Otto di guardia e balia sulla base di un'interpretazione letterale del testo. Nel 1633, rilevando che simili coltelli erano detenuti «per servitio di mangiare, di vettureggiare» o comunque tenuti per motivi apprezzabili (e non certo con *animus delinquendi*) e che inoltre la grazia del sovrano non impediva la carcerazione, la perdita di tempo e di denaro per i sudditi, il

[83] ASFi, *Leggi e bandi appendice*, 56, II parte. Di «forcine» parlano anche le leggi senesi, ad es. nella *Nuova Riforma, e dichiaratione*, cit., § 22, in BCS, Misc. Sen. D, 63, ins. 21, p. 13.

[84] Così nel vicariato di Vicopisano, con bando del primo giugno 1593, valido anche per le milizie: cfr. BUPi, Ms. 480, c. 257.

[85] «Arma in asta, da piede, atta a colpire di punta»: C. De Vita (cur.), *Armi bianche*, cit., p. 30.

[86] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XV, p. 276.

[87] M.A. Savelli, *Pratica universale*, cit., § *Armi*, n. 26, p. 36, che in sostanza sintetizza e si accoda all'opinione di P. Cavallo, *Resolutionum criminalium*, Venetiis 1644, cas. 63, pp. 98-100. Sul punto vedi anche M. Pifferi, *Generalia delictorum*, cit., pp. 413-414, nt. 115.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

magistrato chiese ed ottenne da Ferdinando II l'arbitrio, ossia insomma, la facoltà di valutare con libertà le circostanze del caso e nel merito la qualità del coltello e della persona[88].

Allo stesso modo, in un primo momento a vergai e pecorai venne proibita ogni arma, anche recandosi in Maremma con le greggi, fatta eccezione per un pennato, una scure o un coltello, ma nel 1636 un ordine dell'auditore fiscale Vincenzo Piazza inibì i rettori da ogni molestia nei confronti dei pastori «per delazione d'armi non proibite»[89].

In certi periodi, nondimeno, riprendevano con una certa assiduità gli arresti, specie a Firenze, dove, come vedremo, vigevano regole molto più strette. Proprio per questo, sotto Cosimo III si dovettero reiterare e rafforzare gli ordini e questo obiettivo passò, nel 1678, per il tramite di una circolare dell'auditore fiscale Emilio Luci, che deprecava la cattura di individui che giravano, di giorno o di notte, con strumenti che palesemente servivano per il proprio lavoro e non già per fini delittuosi. Così i contadini e i vetturali per i coltelli «da chiudere maggiori della misura del quinto di braccio permesso»; fabbri, legnaioli, muratori «ò simili» che portavano «martelli, o altri instrumenti dal lor lavoro»; barbieri e sarti con «forbici, ò rasoi rinvolti, ò coperti»[90].

Infine, come si diceva sopra, le norme granducali colpivano anche armi difensive, in particolar modo alcuni indumenti protettivi come giubboni, imbusti rinforzati con agora o maglietta, portati assieme a armi di gamba o maglia, piastre o listre[91], ma altresì, secondo una legge del 1586, «imbusti di corame grosso». In questo caso, l'obiettivo del sovrano e delle sue magistrature era duplice: questa sorta di armatura era atta a nascondere stiletti o altre armi a terzi che si volevano offendere; inoltre, quando poco visibili, esse offrivano un riparo «con inganno, fraude, et superchierie», come recitava il testo di un bando del 1570. L'esperienza aveva mostrato come malintenzionati e rissosi si proteggessero così, preparandosi anticipatamente a uno scontro con terze persone e dunque in modo preordinato al fine di ovviare a colpi di arma bianca o persino da

[88] ASFi, *Miscellanea repubblicana*, 116, cc. 202v-203r, quanto meno per i coltelli a molla da piegare; nel 1635 fu precisato che il divieto riguardava solo i coltelli superiori a un terzo di braccio, mentre per quelli minori di questa misura ma maggiori di un quinto il magistrato poteva esercitare l'arbitrio (ivi, c. 203r).

[89] Lo racconta M.A. Savelli, *Pratica universale*, cit., § *Armi*, n. 15, pp. 35-36. Si dovrebbe trattare di una circolare a stampa, non datata, conservata in BUPi, Ms. 480, c. 369, di cui si ordinava ai destinatari la registrazione ai libri di provvisioni. Il rescritto qui richiamato, del 16 maggio 1633, è in ASFi, *Miscellanea repubblicana*, 116, c. 202v (sullo stesso argomento cfr. anche *ivi*, c. 204r).

[90] M.A. Savelli, *Pratica universale*, cit., § *Armi*, n. 7, p. 34.

[91] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XI, pp. 354-355.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

fuoco. Pure in questa evenienza, nel bando si prendeva atto dell'insormontabile ostacolo costituito dall'infinità dei casi e dalla malizia umana, sicché si sceglieva ancora una volta la via dell'arbitrio, lasciando in ultima analisi agli Otto di guardia e balia la decisione circa la liceità o meno di indumenti rinforzati non espressamente contemplati dalla legge.

3.2. *Persone*

Labirintico è anche il panorama dei soggetti che potevano vantare la facoltà di portare armi e lo stesso vale per i titoli che legittimavano tale prerogativa. Se già è tutt'altro che agevole sceverare all'interno delle diverse categorie, è d'uopo tenere ben presente che finanche i privilegiati incontravano limiti in relazione a talune armi o a certi spazi, come constateremo tra poco.

Uno *status* peculiare era quello dei cavalieri dell'Ordine di Santo Stefano, i quali avevano diritto di portare anche armi da fuoco, purché della misura consentita, con l'eccezione delle città di Firenze e di Siena, e tale facoltà apparteneva altresì ai loro servitori, per quanto esclusivamente quando fossero stati in compagnia dei propri padroni. Non solo: essi erano esentati pure dal registrare le licenze presso gli Otto di guardia e balia e dal versare le tasse[92]. Tale regime non deve sorprendere, visto che all'Ordine accedevano nobili, che la sua natura era militare e che la sua missione originaria era la difesa della fede cattolica e la protezione del Mediterraneo, *in primis* dagli infedeli. Come vedremo, in realtà a beneficiare di un regime privilegiato erano anche altri ordini religiosi militari non sempre rammentati nelle leggi medicee, ma nella sostanza spesso equiparati.

Venendo alle milizie semplici, affermare che i descritti nelle Bande medicee – una milizia stanziale a base popolare creata già da Alessandro – vantassero il privilegio di portare armi[93] è certamente corretto, ma al contempo ciò rispecchia in modo fin troppo semplicistico la multiforme realtà di cui stiamo parlando. Come è noto, fin da subito i duchi medicei (e poi i loro successori, che confermarono questa linea) elargirono un apprezzabile nucleo di privilegi e di esenzioni (sociali, politici, fiscali e giuridici) per quanti fossero arruolati nelle Bande, che vennero sanciti ufficialmente nei così detti *Capitoli* delle milizie, più volte

[92] M.A. Savelli, *Pratica universale*, cit., § *Cavalieri*, n. 1, p. 68.

[93] Come noto, non esistevano privilegi nell'ordinamento delle milizie d'età repubblicana: A. D'Addario, *L'«Honorata militia» del Principato mediceo e la formazione di un ceto di privilegiati nel contado e nel distretto fiorentino dei secoli XVI e XVII*, in «Archivio storico italiano», 162/4 (2004), p. 705.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

emanati nel tempo con modifiche e aggiunte[94]. Come dimostrato in particolare da Franco Angiolini[95], fra le varie prerogative accordate proprio quella delle armi fu la meno contestata e dunque la più garantita, finendo per costituire il più importante incentivo all'arruolamento, specialmente per gli strati inferiori della popolazione. Portare armi era infatti una sorta di riconoscimento dell'ascesa sociale, essendo diritto tipico dei ceti più elevati.

Detto questo, è altrettanto inopinabile che il privilegio sia stato gradualmente moderato e precisato in una frastagliata rete di regole corrispondenti agli altrettanto svariati ruoli interni alle Bande. Nel primo senso, alcune indagini hanno osservato un ridimensionamento fra la redazione dei *Capitoli* dei descritti del 1535 e quella del 1536[96], nella quale venne inibita la circolazione dei descritti con armi nella città di Firenze, se non con una licenza speciale del Commissario. Vale la pena sottolineare che con rescritto successivo fu chiarito che i descritti che si fossero trasferiti a vivere a Firenze non avrebbero goduto di alcun privilegio e che solo tornando presso le loro abitazioni originarie sarebbero stati reinquadrati nelle Bande[97].

Se i privilegi erano funzionali a procacciarsi la fedeltà e l'obbedienza delle Bande, l'altra faccia della medaglia era rappresentata dal considerevole incremento dei delitti commessi per mezzo delle armi[98]. Nei Capitoli del 1556, il divieto relativo a Firenze venne eccettuato solo per gli ufficiali delle Bande e per gli armati di corsaletto, autorizzati a tenere con sé non già qualsiasi arma, bensì solamente spada, pugnale e giaco[99].

[94] Una storia specifica di tutte queste redazioni, talune conservate manoscritte, non è mai stata scritta ed esula ovviamente dal presente contributo, nel quale ci si limiterà a evidenziare le linee con cui tendenzialmente si sviluppa il privilegio delle armi della milizia.

[95] F. Angiolini, *Le Bande medicee fra «ordine» e «disordine»*, in L. Antonielli - C. Donati (curr.), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.),* Soveria Mannelli 2003, pp. 41-43. Cfr. anche A. D'Addario, *L'«Honorata militia»*, cit., p. 732 e G. Parigino, *Crimini e punizioni: i descritti nelle sentenze dei tribunali toscani del Cinquecento*, in D. Maffi (cur.), *Tra Marte e Astrea. Giustizia e giurisdizione militare nell'Europa della prima età moderna (secc. XVI-XVIII)*, Milano 2012, p. 169. Similmente, si vedano anche i casi del Piemonte sabaudo in W. Barberis, *Le armi del principe. La tradizione militare sabauda*, Torino 1988, pp. 29, 31; del ducato di Mantova in E. Pagano, *Il privilegio delle armi. La milizia nazionale nel Ducato di Mantova (secoli XVI-XVIII)*, in «Società e storia», 185 (2024), pp. 501-536, spec. 506 ss.; del ducato estense in P. Bonacini, *Un ducato in difesa. Giustizia militare, corpi armati e governo della guerra negli Stati estensi di età moderna*, Roma 2024, *passim*.

[96] F. Alunno, *Bande ed amministrazione del territorio nella politica di instaurazione medicea*, in *Tecniche di normazione e pratica giuridica*, cit., pp. 57, 60.

[97] BUPi, Ms. 478, cc. 153-154, rescritti del 25 agosto 1570 e 5 ottobre 1575.

[98] Ne parla per l'appunto, dati alla mano, lo studio di G. Parigino, *Crimini e punizioni*, cit.

[99] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., III, p. 26.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

In seguito, prese avvio il processo di distinzione e graduazione dei privilegi in relazione alla gerarchia interna delle Bande. Basti guardare, per la milizia equestre, alla disciplina tracciata dai *Capitoli e privilegii* del 1632 di Ferdinando II, che pure equiparavano i descritti in tale corpo agli armati di corsaletto e che esordivano sul punto con un permesso apparentemente generalizzato di porto d'arma[100]. Subito dopo, però, si ammettevano archibugi a ruota e fucili solo lontano venti miglia da Firenze e fino alle porte di Siena, si vietavano anche dentro altre città o «terre murate» dello stato (in particolare Pistoia), se non «andando, o tornando dalla posata, o alloggiamento». Poco oltre, si precisava che il capitano, il luogotenente e l'alfiere delle compagnie potevano tenere fino a tre archibugi a ruota o fucile e che il capitano poteva portarne sino alle porte di Firenze, mentre l'alfiere e il luogotenente ne avevano diritto fino a otto miglia dalla città[101].

La parcellizzazione si esasperò nel corso del '600 e si può toccare con mano con la redazione del 1646 dei *Capitoli* delle Bande, un intero capitolo dei quali era dedicato al solo privilegio delle armi. Ancora una volta, la disposizione esordiva tracciando quello che *prima nuce* potrebbe definirsi un pieno diritto di portare ogni specie di arma in tutto lo stato, capitale compresa, con alcune precisazioni e paletti. A ben vedere, però, ad ogni grado e ruolo delle Bande corrispondeva una diversa latitudine del privilegio, che si misurava a livello spaziale, temporale e persino personale, nel senso che alcune figure contemplate dalla legge potevano in qualche modo trasmettere la loro facoltà ad altri individui al loro servizio[102]. Sarebbe pletorico e tutto sommato inutile nell'economia di queste pagine riferirli integralmente, per cui potranno bastare alcuni esempi paradigmatici. Gli armati di corsaletto,1 per esempio, potevano tenere un garzone con spada e pugnale fino alle porte delle due capitali, ossia Firenze e Siena; gli armati di corazza avevano anche due servitori con spada e pugnale, ma uno solo a Firenze e Siena; il caporale di corazza aveva i suddetti due servitori entrambi armati in tal modo, almeno fino al suono della campana; l'alfiere e il tenente di fanteria potevano portare partigiana e archibugio a ruota fino alle porte della città e all'interno armi offensive e difensive durante tutta la notte e avere altresì un servitore con spada e pugnale per tutta la notte. Gli analoghi gradi di cavalleria poi erano dotati di ulteriori privilegi: alfiere e tenente di cavalleria, per esempio, oltre a quanto testé detto, potevano portare la terzetta fino alle porte

[100] «Possino, e sia loro lecito in Fiorenza, e Siena, e per tutti gli Stati di S.A. di giorno, e di notte senza alcuna limitazione, non ostante alcun Bando, o Ordine in contrario, portare ogni sorte d'Armi offensive, e defensive ad ogni loro beneplacito» (ivi, XIV, p. 127).

[101] Cfr. *ivi*, pp. 128-129, p. 131.

[102] *Ivi*, XVII, pp. 257 ss.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

di Siena e Firenze e aver due servitori armati di spada e pugnale, uno dei quali persino di notte. Il tutto fino a giungere al livello più alto, quello del Sergente generale di battaglia, autorizzato persino ad avere cavalli con terzette e sei servitori con archibugio a ruota persino nel centro cittadino. Nella redazione del 1706, inoltre, tali servitori avevano persino facoltà di utilizzare le armi in luogo pubblico senza presenza e ordine del Sergente generale[103].

Diversa era la condizione dei cittadini, *in primis* fiorentini e senesi, ossia delle due dominanti, che in linea teorica avrebbero goduto del diritto di portare armi, come del resto pareva dedursi anche dal bando del 7 aprile 1567[104]. In realtà, la cittadinanza in sé poteva non esser sufficiente e comunque incontrava diverse limitazioni[105], specificate nel primo Seicento, a partire da un ordine del 15 settembre 1609[106], poi inglobato nella legge generale delle armi del 1622. In breve, un vero e proprio porto d'armi, parificato a quello delle milizie pedestri, era garantito solo al di là delle otto miglia da Firenze a quanti risultavano abili agli uffici, veduti o seduti di collegio oppure a coloro che avessero pagato da trenta anni le «gravezze». Dentro le otto miglia, senza una licenza speciale del granduca, essi potevano tenere solamente armi bianche (spada, pugnale, «storta», «scimitarra» o «pistolese»[107]). Da notare inoltre che la cittadinanza ricevuta per grazia del sovrano, se non accompagnata dalla residenza in città, non garantiva alcun diritto, a meno che non si fosse effettivamente goduto di un qualche ufficio o si fosse veduti o seduti di collegio. Anche i cittadini, poi, potevano in qualche modo trasmettere le prerogative concesse dal loro *status* ai propri servitori, ma tenendo le armi sempre e solo in presenza dei propri *domini*.

Analogamente alla capitale, pure i cittadini senesi vantavano porto d'armi solo oltre le otto miglia dalla città e sempre che fossero stati riseduti oppure discendenti di famiglie risedute[108], una platea dunque più ridotta rispetto a

[103] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XXI, p. 329.

[104] *Ivi*, VI, 321-322, che vietava il porto d'armi in città a Firenze, eccettuando proprio i cittadini, ma non quelli inabili agli uffici o quelli «salvatichi», cioè che avevano la cittadinanza, ma risiedevano in campagna o comunque fuori città (cfr. M. Berengo, *La città di Antico Regime*, in «Quaderni storici», 9/27 (1974), pp. 690-691): cfr. il bando degli Otto di guardia del 1546: BUPi, Ms. 480, c. 198.

[105] La disciplina fu poi rifusa in *Legge generale dell'armi*, cit., §§ 38-40.

[106] BUPi, Ms. 480, c. 53; ASFi, *Miscellanea repubblicana*, 116, c. 158r-v.

[107] Per «pistolese» si intende probabilmente il pugnale pistoiese, ossia un'«arma bianca di lama corta e larga a doppio taglio, usata soprattutto nella caccia» (S. Battaglia-G.Barberi Squarotti, *Grande dizionario*, cit., XIII, p. 575).

[108] *Bandi, ordini, e provisioni, appartenenti al governo della città, e stato di Siena*, cit., pp. 14, 42-43. I riseduti erano coloro che avevano ricoperto un seggio nella Signoria: cfr. D. Marrara, *Riseduti e nobiltà. Profilo storico-istituzionale di un'oligarchia toscana nei secoli XVI-XVIII*, Pisa 1976, p. 90.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

Firenze e limitata a quanti in qualche modo erano abilitati all'esercizio di funzioni di stato.

I cittadini fiorentini, però, non erano gli unici ad avere privilegi in materia di porto d'armi. Anche i pistoiesi, ivi compresi coloro che vivevano nel distretto (e non solo in città), in virtù di una grazia di Cosimo I del 1545, avevano diritto di portare armi in asta e giachi durante gli spostamenti fuori dalla circoscrizione, sia verso Firenze che altrove, depositandole comunque alle porte della città con appositi contrassegni[109]. A seguito di una revoca generale delle licenze (di cui poi torneremo a parlare) del 1588, i pistoiesi tornarono a rivendicare i propri diritti, che vennero confermati, ma con limitazioni: in forma generale solo per i viaggi fuori dallo stato, mentre per ogni movimento dentro lo stato essi potevano esser goduti esclusivamente dai cittadini di Pistoia abili agli uffici, che avevano facoltà di portare spada e pugnale[110]. Progressivamente, insomma, girare armati diveniva prerogativa ristretta a una cerchia più ristretta dei patriziati, cioè ai soli ceti dirigenti, e inoltre per lo più limitata alle armi bianche.

Non si pensi che non esistessero privilegi simili, quando non superiori per qualità e quantità delle armi, concessi ad altri centri in virtù di capitolazioni o patti risalenti addirittura al periodo repubblicano. Riuscire a ricostruire la storia e l'evoluzione di questi e di tanti simili privilegi, concessi talora a titolo personale a signori che stipularono accomandigie con la Repubblica fiorentina, sarebbe plausibile oggetto di un altro contributo. Basti qui rilevare che non necessariamente erano centri cittadini, se si pensa al caso di Castel San Nicolò nel Casentino, che nel 1440, all'atto della conquista fiorentina dopo il lungo dominio dei conti Guidi, ottenne per i suoi abitanti la facoltà di poter portare armi difensive e offensive per contado e distretto di Firenze, con l'eccezione della capitale. Anche questo privilegio risulta ribadito più volte nel 1609, 1611 e 1614 attraverso rescritti granducali[111]. La reiterazione derivava la sua ragion d'essere dalla contestazione del privilegio nella prassi, specialmente attraverso l'azione degli esecutori, che si infittiva proprio per appagare l'intento di restrizione del porto d'armi manifestato dal governo e dalle magistrature fiorentine.

Anche Serravalle pistoiese aveva probabilmente un simile privilegio, tanto da meritare un paragrafo della legge delle armi del 1623: i suoi abitanti potevano infatti portare spada e pugnale in tutto il Granducato, escluse tuttavia le due capitali e la città di Pistoia[112].

[109] ASFi, *Miscellanea repubblicana*, 116, cc. 159v-160r.

[110] *Ibid.*, ma poi anche nel 1612 (BUPi, Ms. 480, c. 259, rescritto del 5 giugno 1612 a firma di Pietro Cavallo) e in *Legge generale dell'armi*, § 42, p. 22.

[111] BUPi, Ms. 480, cc. 254-256.

[112] *Legge generale dell'armi*, § 92, pp. 35-36.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

Un altro capitolo meritevole di trattazione autonoma sarebbe quello relativo al clero[113], reso ancor più complesso dal fatto che la rivendicazione si estendeva talora persino al diritto di concedere licenze di porto d'arma da parte di vescovi e inquisitori. Anche prescindendo da ciò, in base alla tradizionale dottrina delle immunità delineata dai canonisti, il porto d'armi del clero non poteva esser contrastato, se non altro stante la mancanza di *vis coactiva* dell'autorità secolare nei confronti degli ecclesiastici, che impediva perquisizioni a livello personale o locale[114]. Questo principio sulla carta era valido anche nel Granducato, ma nella realtà non si può affermare che la questione fosse così pacifica e banale. In effetti, è risaputo che la delicatezza del tema delle immunità ecclesiastiche e il rischio che eventuali dispute potessero giungere agli organismi romani ed essere pertanto risolte in forma inappellabile spinse i governi della penisola ad agire per via della prassi o al più di ordini interni. Se nel primo Seicento il Regio diritto aveva confermato la linea di rispetto dell'immunità ecclesiastica[115], l'azione giurisdizionalista si fece sentire in particolare nel corso della seconda metà del secolo, come si ricava da alcune lettere del fiscale agli Otto di guardia e balia. Paradigmatica è una lettera del 1665 dell'auditore Bartolomeo Cavalli al Bargello di Borgo San Sepolcro[116], nella quale con espressioni piuttosto energiche e decise si approvava il sequestro di un archibugio effettuato dai famigli locali ai danni di un prete, ribadendo la regola – e la prassi, stando al medesimo Cavalli – per cui, per portare con sé armi, clero secolare e regolare dovevano munirsi di una licenza dal granduca e non dell'autorità ecclesiastica. Lungi dall'essere un caso isolato, possiamo dire che pochi anni dopo ne esiste una conferma espressa in una lettera dell'auditore Ferrante Capponi, allora segretario del Regio

[113] Per un inquadramento del rapporto fra clero e armi si veda M.C. Giannini, *Il clero in armi. Note su chierici armati tra guerra e disciplina in età moderna*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1 (2018), pp. 45-72.

[114] L'opinione in dottrina, che riflette le decisioni della Congregazione romana per l'immunità, è ben espressa in C. Panimolle, *Decisiones civiles, morales, et criminales, tribunalibus, quibus praefuit, praecipue Ecclesiasticis editae (…)*, I, Venetiis 1690, dec. XXXIX, nn. 35-36, 39, 44, p. 425. Non si può tuttavia negare che esistessero posizioni ben differenti: cfr. ad es. G. Menochio, *De arbitrariis iudicum quaestonibus et causis, centuriae sex*, Coloniae Allobrogum 1630, cas. 391, nn. 31-32, pp. 719-720, che allega altra dottrina francese e spagnola.

[115] ASFi, *Regio diritto*, 6068, c. 122, con rinvio a un caso del 1635.

[116] Vedila in ASFi, *Miscellanea repubblicana*, 116, cc. 229v-230r. Il Cavalli esortava a non temere in alcun modo le scomuniche, che sulla base dell'opinione dei *doctores*, già dibattute in seno al governo mediceo, dovevano ritenersi invalide.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

diritto[117]; in certi casi, risultano pure arrestati gli stessi chierici[118]. Stesso discorso vale per quanto riguarda servitori e stipendiati che venivano fermati con armi ed esibivano patenti rilasciate dal Nunzio[119]. Ancora Capponi in un'altra sua missiva al commissario di Arezzo reiterava l'affermazione per cui il principe era l'unico ed esclusivo «disponitore e padrone dell'Armi» e riteneva che in due soli casi, entrambi connotati da urgenza e necessità, fosse possibile per un chierico portare armi: quello del timore causato dall'inimicizia da parte di persone pericolose oppure quello del viaggio in luoghi insicuri[120].

Se non i dottori, ai quali in Toscana non era riconosciuto *ex jure communi* il privilegio, almeno i rettori dello studio di Pisa[121] in carica avevano facoltà di tenere ogni arma – difensiva od offensiva, purché non vietata – e di trasmettere tale prerogativa a due propri servitori. Il che era giustificabile, come è risaputo, poiché i rettori avevano una vera e propria giurisdizione ed era loro compito quello di conservare l'ordine interno allo studio. In realtà, il porto d'armi non si perdeva neppure dopo aver cessato di svolgere tali mansioni, come confermato, dopo una supplica degli interessati, nel 1611[122] e poi anche dalla *Legge generale* del 1622, che vi incluse in realtà anche due «compagni (…), il Notaro dell'Università, il Bidello generale dello Studio»[123] e chiarì che il permesso era valido in tutto lo stato e il dominio fiorentino.

Infine, i «capi di casa» delle comunità di ebrei levantini – sempre escludendo Firenze, Siena e Pistoia – avevano diritto di portare ogni sorta di arma e per tutto lo stato[124]. Questa facoltà non era pertanto circoscritta a quanti si erano

[117] ASFi, *Auditore dei benefici ecclesiastici poi segretario del Regio diritto*, 87, c. 132r-v, al giudice di Arezzo Marc'Antonio Baroncini, 29 gennaio 1674, in cui si rigetta la proposta di restituire l'archibugio sequestrato a un prete in servizio del primicerio succollettore delle decime papali di «per il pregiuditio grandissimo, che ne risulterebbe alla Giurisditione del Ser.mo Gran Duca nostro Signore, il quale in alcuna maniera vuole ammettere che Principi stranieri, e tribunali ecclesiastici di qualsivoglia preminenza possino ne' suoi stati concedere licenze d'armi».

[118] ASFi, *Miscellanea medicea*, 329, ins. 51, nota di preti catturati a Pistoia (XVII sec.).

[119] Cfr. un caso del maggio 1661 in ASFi, *Miscellanea repubblicana*, 116, c. 223r.

[120] ASFi, *Auditore dei benefici ecclesiastici poi segretario del Regio diritto*, 87, c. 151v, lettera del 14 settembre 1675.

[121] Ma ugualmente per Siena, dove il privilegio riguardava rettore e consiglieri: G. Prunai, *Lo studio senese nel primo quarantennio del principato mediceo*, in «Bullettino senese di storia patria», 66 (1959), pp. 119-121.

[122] ASFi, *Miscellanea repubblicana*, 116, c. 194v.

[123] *Legge generale dell'Armi*, cit., § 62, pp. 27-28. Cfr. anche M.A. Savelli, *Pratica universale*, cit., § *Rettori*, n. 53, p. 273.

[124] *Ivi*, § 65, p. 28.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

trasferiti a Livorno e Pisa in risposta ai celebri bandi di Ferdinando I, nei quali vi era in effetti una esplicita garanzia in tal senso[125], bensì a ogni comunità stanziata nello stato, in ciò dunque essendo equiparati a tutti gli altri sudditi.

3.3. *Spazi e tempi*

I divieti potevano esser resi più stringenti o al contrario esser sospesi con molta flessibilità anche in ragione di luoghi o momenti specifici dell'anno o della giornata.

A proposito degli spazi, le proibizioni diventavano assai rigorose nelle città e in particolar modo nelle due capitali. Per Firenze, in particolare, si erano configurate nel tempo tre fasce territoriali[126] non tuttavia concepite in senso di un divieto progressivamente più severi e stringente. Una prima era fissata alle venti miglia intorno alla città, nella quale era vietato portare archibugi e terzaruoli. Una seconda riguardava le otto miglia, entro cui, esclusi i titolari di grazie e privilegi speciali *ad personam*, la proibizione si estendeva a un gran numero di armi bianche e in asta, a partire da balestre, archi di vario tipo, alabarde, picche, forcine, spade e ferri, ma anche armi difensive, come maglie, guanti, corsaletti, giubboni, corazze, sia per il corpo come pure per gambe, braccia e capo. In questo ambito era peraltro pure vietata la caccia con armi bianche[127]. Nelle tre miglia, infine, a chi non aveva porto d'armi non era lecito portare coltelli con punta o «forbicine» oltre una certa misura.

Come noto, la storiografia più recente, a partire da suggestioni offerte dall'opera di Norbert Elias[128], ha letto il bando delle armi dalle città come espressione della creazione di uno spazio pacificato[129] in una società ancora largamente dominata dalla violenza. Forse, in aggiunta a questa spiegazione, potremmo rilevare che la città – e in particolare la capitale (o le capitali, in questo caso) – racchiudeva al suo interno numerosi obiettivi sensibili (luoghi affollati, palazzi pubblici, ricche dimore) e dunque occasioni nelle quali l'arma costituiva una minaccia più grave e immediata, in assenza di efficaci strumenti di controllo e di prevenzione dei delitti. Questo si intravede in altre disposizioni, che infatti tendono a introdurre una qualche restrizione, almeno per le armi più pericolose,

[125] Cfr. il testo critico del bando del 1593, § 32, ora in L. Felici (cur.), *La Livornina. Alle origini di Livorno, città cosmopolita in età moderna*, Roma, 2024 p. 205.

[126] *Legge generale dell'armi*, cit., §§ 7, 10, 17, pp. 7 ss.

[127] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XV, p. 259.

[128] Cfr. N. Elias, *Il processo di civilizzazione*, Bologna 1988, pp. 645-646.

[129] Cfr. ora G. Lind, *Weapons law*, cit., pp. 18 ss.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

anche per gli altri centri e le «terre murate», nelle quali la legge senese proibiva a chiunque di tenere con sé archibugi, terzette e in generale armi da fuoco nel soggiornare e ammettendolo solo per il transito o al momento della partenza[130].

Altri luoghi in cui la detenzione di armi era severamente punita con pochissime deroghe erano per l'appunto quelli affollati, di raduno o in cui più facilmente potevano scoppiare risse e tafferugli, atti a causare molte vittime. È il caso delle chiese, dei mercati, delle fiere, di veglie, balli o feste cittadine[131], nelle quali il divieto si estendeva persino ai descritti delle milizie a cavallo, al territorio oltre le otto miglia dalla capitale e comprendeva strumenti di lavoro (roncole, accette, forconi) o persino semplici bastoni, se lunghi oltre tre braccia e con una mazza in cima[132]. Eppure, anche per le fiere una qualche eccezione doveva esser contemplata, dal momento che i mercanti potevano necessitare di alcuni strumenti (bastoni, pungoli) per tenere sotto controllo eventuali bestie ivi condotte per essere vendute[133].

Per contro, vi erano però territori in cui i rigorosi divieti di porto d'arma venivano allentati. La prossimità ai confini o la conformazione geografica erano infatti fattori che alimentavano la pericolosità delle vie di comunicazione: spesso in questi contesti impervi e ricchi di rifugi naturali proliferava la criminalità (banditismo e contrabbando in particolare) o potevano esser soggetti a scorribande o incursioni da parte di forze nemiche. In tali situazioni, lungi dall'esser disarmata, la popolazione doveva esser impiegata attivamente nella protezione del territorio e tale sarebbe stata anche in epoca avanzata[134]. Fra tutte, forse in questo senso spiccava la Maremma, dove fin dal 1562[135] venne permesso agli abitanti delle giurisdizioni di Grosseto, Istia, Monteano e Pereta di portare ogni sorta di arma, offensiva o difensiva e parimenti a Massa, Gavorrano, Ravi e Capalbio per affrontare le incursioni dei corsari. Più avanti venne specificato che tutti gli abitanti della Maremma avevano un privilegio di detenere presso le loro abitazioni archibugio a ruota o a fucile, con tanto di polvere e palle grosse per potersi difendere. Se la detenzione era dunque legittima, il porto d'armi fuori

[130] *Nuova Ordinazione e Riforma generale*, cit., § 36, in BCS, Misc. Sen., D 63, ins. 30, pp. 20-21. Già in precedenza una norma simile era contenuta nella *Reduttione a memoria dell'ordini*, cit., del 1654 (cfr. BCS, Misc. Sen. D 64, ins. 12, pp. 9-10).

[131] Anche qui, fenomeno comune in Europa: cfr. G. Lind, *Weapons law*, cit., p. 18.

[132] *Legge generale dell'armi*, cit., § 26-27, 37, pp. 15-16, 20-21, con eccezione per i casi di fiere presso le quali si portavano grossi animali da soma, come buoi o bufali.

[133] Così per es. a Siena nella *Nuova Ordinazione e Riforma generale*, cit., § 35, in BCS, Misc. Sen., D 63, ins. 30, p. 20.

[134] L. Antonielli, *Il controllo delle campagne lombarde nel Settecento: gli «Uomini d'arme»,* in «Società e storia», 111 (2006), pp. 4 ss.

[135] *Bandi, ordini, e provisioni*, cit., p. 24.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

da luoghi privati era ammesso solamente per la lotta a corsari e banditi, a cui le popolazioni erano chiamate all'occorrenza dalle autorità del luogo[136].

Nel settembre del 1588 venne consentita una deroga per la Lunigiana e altri luoghi specificati da una legge sul presupposto che, essendo prossimi ai confini, in tali posti i sudditi avessero necessità di poter difendere con le armi se stessi, ma non in ultimo anche la stessa giurisdizione del sovrano. Nel 1612 Cosimo II riconobbe la necessità dei sudditi dei luoghi di confine di possedere l'archibugio a ruota, anche per difendere lo stato dalle minacce esterne e concesse a tutti i descritti nel capitanato di Fivizzano, Castiglion del Terziere e Barga la facoltà di portarli, malgrado quanto stabilito poco prima, in un bando di revoca delle licenze di armi. Tale eccezione fu estesa pochi mesi dopo anche a Pietrasanta[137].

In altre circostanze, osservando gli effetti negativi dell'allentamento dei divieti, si procedeva a repentine strette. È quanto avvenne nella Romagna fiorentina, altra terra di confine, in cui però erano diffuse criminalità e scontri fra fazioni e in cui la circolazione di armi era ulteriormente favorita dalla presenza di una compagnia di archibugieri a cavallo eretta da Cosimo II e che beneficiava di generosi privilegi. Stanti i gravi reati denunciati – fra cui omicidi, tafferugli, rapine, estorsioni, specie nei dintorni di Marradi – e la soverchiante presenza di bande che non avevano alcun timore dei pochi birri che si aggiravano, su spinta del segretario degli Otto di guardia e balia Francesco Fontana, fu intimata la riduzione delle licenze per archibugi a ruota[138].

L'irrigidimento repressivo, infine, si verificava in alcuni precisi momenti della giornata – ossia durante la notte – o dell'anno, per palesi motivazioni religiose. Nel primo caso, come autorevolmente è stato affermato, «i pericoli e i disordini che della notte erano l'implicito, esigevano difese, disciplina, regole, e soprattutto, divieti»[139], sì che ogni azione compiuta in questo lasso di tempo si doveva presumere dolosa o comunque tendente al male[140]. A Firenze, esser fermati di notte, scandita dal suono dell'Ave Maria della sera e da quella dell'aurora, era all'origine di severe punizioni – o aggravio di sanzioni – anche per coloro che avevano a cose normali facoltà di portare armi, eccettuate solo poche

[136] Cfr. Per entrambe le norme la *Nuova Ordinazione, e Riforma generale*, cit., §§ 33-34, in BCS, Misc. Sen., D 63, ins. 30, p. 19.

[137] Cfr. BUPi, Ms. 480, c. 303.

[138] ASFi, *Miscellanea medicea*, 116, c. 190r-v.

[139] M. Sbriccoli, *Nox quia nocet. I giuristi, l'ordine e la normalizzazione dell'immaginario*, in *La notte. Ordine, sicurezza e disciplinamento in età moderna*, Firenze, 1991, ora anche in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, cit., I, p. 261.

[140] Lo spiega bene, sulla scorta della dottrina, sempre M. Sbriccoli *ivi*, pp. 267-268.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

categorie (e in genere comunque escludendo gli archibugi), come le milizie a cavallo, i bombardieri, i capitani delle Bande, gli staffieri di Sua Altezza (solo se in servizio, tuttavia) e i principi di sangue.

Un divieto finalizzato al rispetto e alla tutela di momenti cruciali della vita spirituale cristiana si aveva infine nelle notti del giovedì e venerdì santo, nonché alla vigilia di Natale, nelle quali peraltro era sanzionato anche l'uso di maschere[141]. Proprio camminare o spostarsi armati e in maschera in periodo di Carnevale[142] erano condotte punite in quanto occasioni propizie per commettere delitti senza esser identificati.

4. *Due delitti del penale d'Antico Regime: detenzione e porto d'armi*

Non vi è alcun dubbio sul fatto che, secondo la dottrina, la *delatio armorum* fosse un vero e proprio delitto, per quanto *leve*, sulla scorta dell'opinione di Bartolo da Sassoferrato, riportata ancora da Prospero Farinacci[143]. Per alcuni, esso era riconducibile direttamente alla sfera del diritto comune[144], per altri a una generale consuetudine[145], ma di certo gli scrittori più pratici – Savelli e Bonfini[146], ad esempio – erano ormai consci del peso esercitato nella materia dalla intricata normazione di diritto regio. Molto più complesso è il discorso sulla *retentio*, ossia la mera detenzione in luogo privato: nella legislazione medicea – non diversamente, peraltro, dai bandi degli altri principi – la linea di confine fra detenzione e porto d'arma non è ben demarcata. È vero che molte norme prospettano in modo più distinto la condotta di chi porta con sé armi durante gli spostamenti, in luogo pubblico o comunque al di fuori della propria abitazione, ma al di là dei casi in cui ciò è specificato *expressis verbis*, il divieto e dunque le sanzioni paiono estendersi nella medesima forma per entrambe le fattispecie. Che detenzione e porto d'arma assumessero un ben differente rilievo quanto a pericolosità e potenzialità lesive del buon ordine o di diritti di privati era ben chiaro alla dottrina, ma anche ai magistrati, che si mossero mediante gli espedienti equitativi rientranti nell'*arbitrium* della giurisprudenza.

[141] M.A. Savelli, *Pratica universale*, cit., *Armi*, n. 10, p. 35; § *Notte*, nn. 1-2, p. 225. Similm., per Siena, cfr. *Nuova Ordinazione e Riforma Generale*, cit., § 28 (BCS, Misc. Sen D 63, ins. 30, p. 17).

[142] *Legge generale dell'armi*, cit., § 24.

[143] P. Farinacci, *Praxis et theoricae criminalis*, pars II, t. 1, Venetiis 1607, q. 108, n. 150, p. 607.

[144] Per es. C.A. De Luca, *observatio* a V. De Franchis, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Venetiis 1694, III, dec. 521, n. 2, p. 576.

[145] P. Farinacci, *Praxis et theoricae criminalis*, cit., q. 108, n. 16, p. 592.

[146] Cfr. S. Bonfini, *Notabilia in bannimentis generalibus ditionis Ecclesiasticae, quibus accesserunt suppletiones (…)*, Venetiis 1741, cap. XX, pp. 140 ss.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

Dalle norme toscane emerge un delitto di media – non già lieve – gravità, come si può dedurre da diversi indizi, cioè dai dispositivi processuali e sanzionatori. *In primis*, significativa è la procedibilità *ex officio* e non solo con accusa o denuncia, che la legge del 1623 sancisce come criterio generale. Essa era tipica dei sistemi di giustizia inquisitoria, ma non investiva tuttavia fattispecie minori, quali danneggiamenti, ingiurie o modeste offese. Nell'impulso d'ufficio, così come nell'obbligo per medici e chirurghi di notificare ogni trattamento nei confronti di persone con ferite da arma[147], è possibile già scorgere un palese interesse pubblico alla repressione, che del resto è coerente con il nesso logico instaurato fra circolazione delle armi e diffusione della criminalità. Non c'è pertanto da sorprendersi se, del pari a quanto avveniva per i delitti più gravi, i Medici fecero largo impiego della premialità per la lotta anche per questi reati, specialmente attraverso l'attribuzione di una quota – un quarto, stando alla suddetta legge – dell'ammenda a «inventori» e accusatori, segreti o palesi, di trasgressioni; oppure concdendo addirittura la facoltà di rimettere un bandito a vantaggio dell'uccisore di un colpevole di omicidio perpetrato con archibugio a ruota[148]. Questi incentivi alla delazione – o più in generale alla cooperazione con l'apparato di giustizia – dovevano esser necessari, in considerazione della altrimenti modesta inclinazione degli esecutori a perseguire simili delitti[149], ma intendevano pure indurre un controllo diffuso a livello sociale. L'efficacia di queste norme premiali dovrebbe tuttavia esser indagata con ricerche tutt'altro che agevoli e che ancora attendono di esser svolte.

L'apparato sanzionatorio aveva marcati caratteri di rigore a tutti i livelli, sia pure declinandosi in una miriade di disposizioni che riflettevano le differenze di *status* e la ramificata casistica già illustrata. La sanzione principale era pecuniaria, senza dubbio, ma il suo ammontare era assai variabile: da un minimo di alcuni scudi (talora d'oro), per alcune infrazioni essa saliva fino a cifre parecchio elevate, che dopo la metà del '500 e con circostanze aggravanti arrivavano a 200 o persino 300 scudi. Si consideri che talvolta queste multe potevano esser commutate in pene afflittive, se il condannato non fosse stato solvibile. Alle multe, cui si accompagnava quasi sempre il sequestro delle armi, si aggiungevano tuttavia pene ben più gravi. Alludo anzitutto a quelle corporali, segnatamente staffilate o tratti di fune eseguiti in pubblico, con palese intento infamante; in secondo luogo, non mancavano pene più aspre, talora lasciate a un arbitrio piuttosto lato dei giusdicenti, che consentiva di modulare al meglio la risposta

[147] Così nel bando di non portare armi del 2 gennaio 1552 (L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., II, pp. 255-256).

[148] Bando del 2 settembre 1579 (ivi, IX, pp. 174-175).

[149] Secondo L. Antonielli, *Le Licenze*, cit., p. 121 altrimenti assai limitata.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

repressiva, specie da parte della magistratura centrale degli Otto di guardia e balia. È quanto si nota, per esempio, nel bando sulle armi da gamba e giubboni rinforzati del 1570, in particolare a proposito di chi ne avesse prestati, che avrebbe subito la pena del confino, della reclusione nel carcere fiorentino delle Stinche o altra sanzione ad arbitrio, mentre se indossati a Firenze e nelle otto miglia si sarebbe rischiata la pena capitale e la confisca dei beni. Altrove, come nel bando di revoca delle licenze del 1588, l'arbitrio veniva esteso fino alla galera, vale a dire ai lavori forzati a spingere i remi, pena che la dottrina reputava appena inferiore rispetto alla morte[150] e che in Toscana fu usata inizialmente contro delitti molto gravi come sodomia e bestemmia[151]. La massima durezza repressiva si aveva per la violazione dei limiti cittadini, in specie quello delle venti miglia, che per chi venisse fermato con archibugi senza facoltà comportava, almeno secondo la lettera della legge, la pena della testa, comminata altresì per un più ampio spettro di armi, anche bianche, se tenute entro le otto miglia.

Fermo restando che anche per le sanzioni si attendono riscontri sul piano applicativo, cioè sul versante giurisprudenziale, non si può dubitare sul fatto che il rigore legislativo abbia dato adito a un ininterrotto, quanto massiccio flusso di suppliche, sovente motivate da ignoranza delle norme (in particolare da parte dei forestieri) oppure da leggerezza o negligenza dei colpevoli[152].

Una prima, timida e settoriale, moderazione del regime giuridico si ebbe solo sul finire del XVII secolo. Alludo in particolare a un bando del 1686[153], che non si deve inquadrare entro un indirizzo complessivo di mitigazione delle politiche criminali che, anzi, sotto Cosimo III si inasprirono, come testimoniato, tra gli altri, anche dal bando in materia di coltelli già esaminato, oltre che da altre leggi[154]. In realtà, l'intervento fu mosso dall'esigenza di eliminare le ricadute della pena della testa sulle casse delle comunità, che infatti in questi casi erano tenute a sborsare cinquanta scudi come taglia ai birri che avessero arrestato il colpevole. La scelta del bando – a firma del cancelliere maggiore degli Otto,

[150] Cfr. F. Angiolini, *La pena della galera nella Toscana moderna (1542-1750)*, in L. Antonielli (cur.), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'Antico Regime all'Ottocento*, Soveria Mannelli 2006, p. 88.

[151] *Ivi*, pp. 94-95. Secondo le ricerche di Angiolini tale pena fece la sua comparsa in un bando del 1542 di Cosimo I e il suo impiego si dilatò in particolare sul finire del '500 (ivi, p. 97). Un primo censimento di bandi che comminavano la galera contro il porto d'armi abusivo è sempre qui, p. 101.

[152] Cfr. solo a titolo di esempio, in poco più di un anno, ASFi, *Otto di guardia e balia del principato*, 2337, nn. 15, 76, 101, 128, 138, 147, 156, 163, 191, 221, 236, 284, 318, 356, 428, 435, 446, 449, 452, 453, 479.

[153] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XX, 8.

[154] Penso in particolare a quelle in materia di furto e di amori illeciti, dove la recrudescenza sanzionatoria si unisce a semplificazioni del regime probatorio.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

Silvio Caterini – era quella di sostituire la pena della testa con la galera a beneplacito (o il carcere per i gentiluomini), eccettuando il solo caso di porto abusivo di armi nella città di Firenze. La galera, del resto, era sempre più gettonata come sanzione nei confronti di coloro che violavano diritti della Corona, come per esempio per caccia, pesca e taglio abusivo di legname nelle bandite granducali.

Parimenti, un simile sforzo di moderazione si affaccia in singole disposizioni della nuova compilazione senese del 1702, che per esempio poneva un freno al cumulo di pene generato dal porto abusivo di più armi vietate, stabilendo che la sanzione fosse quella prevista per l'infrazione più grave, a meno che non fosse esplicitamente ordinato di irrogare entrambe le pene[155].

5. *Nuovi mezzi per circoscrivere la detenzione e il porto d'armi: registrazione e revoca delle licenze*

Il sistema imperniato sulle licenze si rivelò ben presto poco efficace a contenere la circolazione e l'impiego di armi. In primo luogo, nei bandi si rammentavano in modo rapsodico le licenze, ma mancò a lungo una disciplina e un protocollo chiari circa criteri e modalità di rilascio, registrazione e controllo delle medesime. La legge generale del 1623 faceva moderati passi in avanti[156]: intimava a quanti possedevano licenze di recarsi presso la cancelleria degli Otto di guardia – dove si sarebbero conservati gli originali – per produrla, elencando le armi possedute; in seguito, rammentava due licenze specifiche, quella per introdurre armi vietate in Firenze al fine di ripararle e l'altra per tenere o usare la munizione «minuta». Soprattutto, poneva un criterio restrittivo sulla portata delle stesse licenze – ribadito nel 1624 anche a Siena[157] –, secondo il quale, se non fosse stato altrimenti esplicitato, esse avrebbero incluso la sola facoltà di portare spada e pugnale, cioè insomma non le grandi armi in asta, né tantomeno quelle da fuoco; se invece fosse stato concesso di portare armi difensive e offensive, si dovevano intendere spada, pugnale, giaco, maniche e guanti di maglia, e dunque sempre e solo armi bianche.

Qui si ritagliava uno sforzo di centralizzazione delle licenze presso gli Otto di guardia e balia, ma per tutto il '500 molti erano stati i canali attraverso cui erano state erogate, che si manifestano proprio attraverso la ricerca nei fondi archivistici, a partire da quelli centrali. Le suppliche arrivavano agli Otto di

[155] Il cumulo era stabilito per i pugnali corti: così la *Nuova Ordinazione e Riforma generale*, cit., in BCS, Misc. Sen. D 63, ins. 30, § 56, p. 27.

[156] Vedine i §§ 80-83.

[157] Nella *Nuova Riforma, e Dichiaratione*, cit.: BCS, Misc. Sen. D 63, ins. 21, § 20.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

guardia e balia, certamente, ma solo scorrendo gli indici dei carteggi dei granduchi notiamo che di frequente erano impetrate direttamente al sovrano[158], senza contare il fatto che altre, quelle connesse a titoli differenti, passavano per l'auditore delle Riformagioni, che come risaputo si occupava di privilegi[159].

A ingarbugliare la realtà erano poi altri fattori, che si apprendono, fra le innumerevoli fonti, da un memoriale anonimo conservato nelle carte del segretario Guerrini, nel quale si parlava di rumori di guerra, dell'«imposizione della tassa nella quale si è allargato la mano», ma ancor più «[del]la licenza, che si pigliano molti, sotto varij pretesti di roli, o di altro, et anche senza facultà alcuna, per la poca applicazione delli essecutori»[160]. In altre parole, senza considerare gli aspetti congiunturali e le mancanze degli esecutori, una delle principali patologie del sistema di disciplina delle armi doveva ricondursi indubbiamente al proliferare smisurato delle licenze.

Certo, un primo problema derivava dall'incontrollato numero di autorità in grado di elargire le licenze: fra le magistrature fiorentine, i granduchi avevano largheggiato nel concedere facoltà d'armi ad Arti, Abbondanza, Grascia, Farine, senza contare ciò che avveniva nel dominio. Il tutto era però aggravato dal fatto che, per una miriade di motivazioni diverse, molte persone ricevevano la grazia di porto d'armi senza grande applicazione e sovente senza documentazione scritta, cioè in forma orale. Lo stesso memoriale indicava diversi esempi: il pericolo del banditismo sui confini aveva spinto a concedere l'archibugio a ruota in casa e durante gli spostamenti verso lo Stato pontificio agli abitanti e anche agli stessi contadini, che non si sentivano altrimenti protetti; a dottori e notai, ai quali non si riconosceva il privilegio per diritto comune, tuttavia si era elargito per grazia sovrana; a mercanti e viaggiatori erano accordate sempre per i pericoli incontrati sulle vie; nelle comunità, i cancellieri e i camerlenghi generali dei vicariati vantavano diritto di tenere archibugi e a maggior ragione aspiravano ad avere l'archibugio gli altri camerlenghi che si occupavano dell'imposizione, sia per effettuare le riscossioni che per trasportare il denaro. Altre suppliche di metà Seicento dimostrano che le istanze di porto d'arma erano spesso semplicemente legate a timori innescati da delitti subiti dalla propria famiglia o minacce connesse all'inimicizia fra gruppi sociali entro dinamiche che coinvolgevano persone comuni.

[158] Cfr. ad esempio ASFi, *Mediceo del principato*, 799, cc. 562-563 (supplica dei ministri del Consolato del mare e della Dogana) o istanze di privati *ivi*, c. 530 (di privato) o in *Mediceo del principato*, 800, c. 573.

[159] Un esempio, relativo a un piccolo castello nella Romagna fiorentina come Calamella, in ASFi, *Auditore poi segretario delle Riformagioni*, 24, cc. 285-286. Devo la segnalazione al dott. Alessandro Lo Bartolo, che ringrazio.

[160] ASFi, *Mediceo del principato*, 1472, cc. non num.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

I Medici risposero dunque attraverso una nuova tecnica, quella della revoca delle licenze, fenomeno tutt'altro che sconosciuto sulla penisola[161], ma che venne utilizzato in Toscana pure in altri settori, come ad esempio per il gioco[162]. Alla revoca si procedette per la prima volta con il granduca Francesco, nel 1581 a Firenze, ma presto fu applicata anche a Siena. Lo scopo era chiaramente quello di azzerare d'un colpo tutte le licenze concesse, obbligando pertanto coloro che ne possedevano in precedenza a sottoporre *ex novo* le proprie istanze. Ciò consentiva anzitutto di tenere traccia più precisa delle licenze, ma anche e *in primis* di riconsiderare l'opportunità o meno di confermarle, previo apprezzamento delle specificità dei singoli casi. In estrema sintesi, come ha scritto Antonielli, si trattava di ribadire da parte delle istituzioni il proprio ruolo in materia di porto d'armi e anche questo spiega il perché delle continue reiterazioni del provvedimento di revoca, spesso osteggiate o non andate a segno[163].

La prima revoca, del 12 agosto 1581, a firma del segretario degli Otto Lorenzo Corboli, era generale ed eccettuava solo pochissime categorie: i descritti nelle milizie, i cortigiani e gli stipendiati del granduca, i cavalieri degli ordini di Santo Stefano e di Malta[164]. Il provvedimento era fin troppo drastico e ambizioso e il risultato non dovette essere all'altezza delle aspettative, forse proprio perché generale e asciutto nei termini. Non si dimentichi infatti che, secondo un canone interpretativo ben noto di diritto comune, ogni norma o atto – in tal caso la licenza – di natura speciale o legato a un privilegio non poteva esser cancellato con una legge generale che non esplicitasse una volontà distinta e circostanziata del sovrano in tal senso.

Nel 1589, constatato l'abuso delle licenze, Ferdinando I reiterò la revoca con un bando molto più articolato[165], che affiancava tale misura con alcune novità in materia di registrazione delle licenze. Al di là delle clausole che estendevano la validità del bando ai territori ordinariamente esenti dalle leggi fiorentine (come Pistoia), si precisava che la cassazione riguardava ogni facoltà o privilegio concesso da magistrati e granduchi, sia «generali, o particolari, o spetiali», per ogni genere di arma, con la consueta eccezione per i descritti, gli stipendiati, i cortigiani, i cavalieri, ma adesso altresì di coloro che erano annotati in uno speciale registro tenuto dalla cancelleria degli Otto di guardia e balia, lista che era «segnata di propria mano da S.A.». Si creava così un ulteriore gruppo di persone

[161] Il riferimento è in particolare al caso milanese studiato da Antonielli.

[162] A. Addobbati, *La festa e il gioco*, cit., p. 167. Sulle revoche delle licenze in materia di armi, cenni in F. Angiolini, *Le Bande Medicee*, cit., p. 32, nt. 92.

[163] L. Antonielli, *Le licenze*, cit., p. 102.

[164] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., X, p. 165.

[165] *Ivi*, XII, pp. 112-116.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

privilegiate, controllato però direttamente dal granduca e dagli Otto di guardia, nei quali si andava accentrando anche la tenuta archivistica di libri e registri di licenze.

Una sfilza di disposizioni ulteriori era destinata a ridurre la portata delle licenze e introdurne alcune speciali. Nel primo senso, sia pure non in termini generali, il tentativo era di indurre un'interpretazione restrittiva delle licenze, come già visto sopra: quanti avevano avuto grazia per poter tenere «giaco», «manopole», «maniche» o «segrete» potevano avere una sola arma; altrettanto valeva per chi aveva avuto una licenza per archibugio. Una licenza speciale e sottoscritta di pugno dal granduca invece diventava l'unico modo per poter portare archibugi a ruota entro le venti miglia di distanza dalla capitale.

Le revoche vennero reiterate periodicamente per tutto il Seicento, per giunta a intervalli di tempo tutto sommato non regolari, ma neppure lunghi, almeno fino alla metà del secolo. Fra le caratteristiche, si segnala il fatto che talora esse erano relative a specifiche armi e che soprattutto contenevano norme sempre più stringenti nei confronti delle licenze esenti dalla cassazione. Le revoche di cui ho reperito traccia sono una decina, ma non posso escludere che ve ne siano state altre.

Sotto Cosimo II, nel giugno del 1611, si ebbe una revoca ancor più risoluta nel cassare le licenze vecchie, citando a mo' di scrupolo pure quelle concesse da Ferdinando I e da lui stesso, facendo salve le categorie e il libro speciale anzidetti[166]. Ancora una volta, la tendenza era quella di estendere la schedatura delle persone dotate di porto d'arma, adesso istituendo una nota – un «ruolo» nel lessico dell'epoca –, sempre tenuta dagli Otto di guardia e balia, dei servitori aventi facoltà. Un problema era infatti quello di avere certezza dell'identità di coloro che prestassero servizio a cortigiani e nobiluomini[167], che di norma avevano la prerogativa di trasmettere la facoltà di portare armi a un certo numero di persone, che poi però erano sovente mutate o persino aumentate senza darne conto alla giustizia del principe. L'imposizione di tale nota fu tutt'altro che agevole, non essendovi collaborazione da parte di queste persone privilegiate, come deprecato da un altro bando del settembre 1619[168], stando al quale molti non avevano neppure mai consegnato agli Otto di guardia la lista dei propri servitori. Ovviamente, il fine era quello di godere di maggior libertà nel disporre dei propri aiutanti o inserirvi anche persone che non potevano definirsi servitori in

[166] *Ivi*, XIV, pp. 360-363.

[167] Sul punto (con cenni alla revoca del 1611) cfr. M.P. Paoli, *I Medici arbitri d'onore: duelli, vertenze cavalleresche e "paci aggiustate" negli antichi Stati italiani (secoli XVI-XVIII)*, in P. Broggio, M.P. Paoli (curr.), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna (secoli XV-XVIII)*, Roma 2011, pp. 172 ss.

[168] *Ivi*, XV, pp. 115-116.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

pianta stabile, senza considerare il rischio che questi ultimi venissero arrestati e condannati, per quanto innocenti.

Indubbiamente la pressione del governo per il rafforzamento del controllo delle armi si fece fortissima fra anni '20 e '40 del Seicento. Fra 1628 e 1638 si ebbero tre revoche di licenze particolari, ossia valide per certe tipologie di armi o di luoghi: la prima per le armi a munizione minuta o a palline[169]; la seconda per gli archibugi con munizioni da caccia[170]; la terza per gli abitanti della Romagna, più o meno con le solite eccezioni[171], prescindendo, a voler esser meticolosi, da un'altra revoca in qualche modo connessa, quella che nel 1638 investì le licenze di caccia nelle bandite[172]. A questi anni risalgono le prime rubriche alfabetiche delle licenze che ho rinvenuto e anche alcuni registri rilegati e datati, come quello delle *Licenze concesse da SA dopo la morte del sig. Giulio Cavallo*, che copre il periodo fra 1632 e 1638[173]. Esso include licenze concesse in tutto lo stato, alcune conferite a voce, e riguardano anche coloro che erano abilitati a fabbricare e riparare le armi[174]. I numeri sono relativi ed è difficile fare un calcolo complessivo, in quanto alcune licenze riguardano una pluralità di persone, altre non hanno una data e altre ancora hanno una durata temporale limitata, per cui nella rubrica certi nomi di beneficiari ricorrono più di una volta. Fatte queste premesse, nel corso del 1633 si possono contare poco meno di 250 licenze, ma negli anni a seguire il numero sale considerevolmente.

Queste licenze non hanno ancora una forma standardizzata e hanno un diverso grado di precisione: talora circostanziano tassativamente i luoghi o gli spazi entro cui valgono, talaltra il tipo di arma e persino alcuni limiti al suo utilizzo[175].

Al 1639 risale un'altra revoca carattere generale, valida però per tutti coloro che stavano fuori dalle otto miglia dalla capitale[176]. Non dobbiamo comunque

[169] *Ivi*, XVI, pp. 46-47, senza data, ma datata da Cantini nel giugno 1628.

[170] *Ivi*, XVI, p. 214, 5 luglio 1636.

[171] *Ivi*, XVI, p. 281, 19 ottobre 1638.

[172] *Ivi*, XVI, pp. 288-289, 7 dicembre 1638.

[173] Lo si può vedere in ASFi, *Mediceo del principato*, 1472, cc. non num.

[174] Così per es. *ivi*, Agostino e Michelagnolo (sic) Viviani avevano avuto nel gennaio del 1635 licenza «di lavorare, et accomodare archibusi e portargli fino a Pisa», mentre lo stesso anno lo spadaro Agostino Trotti di Pisa vide confermata la licenza che aveva fin dal 1597 di produrre stiletti.

[175] Cfr. sempre *ivi* la licenza concessa ad Antonio e Giovanni Bulleri nel 1635, con cui veniva loro consentito di usare archibugi a fuoco pure con munizione minuta, ma entro due miglia attorno alla propria abitazione e con divieto di sparare a uccelli e animali per i quali era proibita la caccia.

[176] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XVI, p. 312.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

attribuire eccessivo valore alla generalità con cui si esprimevano queste cancellazioni delle licenze, perché alle esenzioni letteralmente disposte se ne aggiungevano numerose altre, individuate in un secondo momento tramite canali interni da segretari granducali e che discendevano dal rispetto del pluralismo e dei diritti quesiti. Un esempio è la *Nota* degli eccettuati stilata dal segretario di stato Giovan Battista Gondi nel 1643[177], nella quale compaiono non solo alcuni membri della famiglia Medici, ma anche il Nunzio, tutti gli arcivescovi e i vescovi del dominio fiorentino, il preposto di Pescia – ognuno di essi con un certo numero di servitori –, gli ambasciatori e i residenti a Lucca, Modena, Venezia, Roma e alla corte imperiale, i consiglieri di stato e gli auditori, i senatori, il Depositario generale e i pagatori della Banca, i provveditori dei magistrati, i magonieri e il luogotenente fiscale, altri ordini cavallereschi, come quello di Malta, di San Giacomo, Alcantara e Calatrava.

Un passaggio fondamentale si colloca nel 1641[178] quando nuove disposizioni fecero compiere un salto di qualità alla registrazione delle licenze. Non solo la licenza doveva esser dettagliata e specificare la categoria (offensive, difensive o entrambe) o la tipologia di armi comprese (archibugio a ruota o a fucile, munizione minuta) e il territorio entro cui valeva, ma doveva esser annotata a livello centrale, sempre presso la cancelleria degli Otto: non bastava più, insomma, che venisse registrata presso la giurisdizione in cui si risiedeva. Questa registrazione centralizzata presupponeva evidentemente un approccio diverso: il singolo non era più, insomma, considerato anzitutto come appartenente a uno dei vari enti la cui priorità logica sull'ordinamento era data per scontata; al contrario, adesso egli era guardato come un suddito e tenuto pertanto in primo luogo nei confronti del sovrano e dell'ordinamento. La registrazione centrale doveva avvenire entro un mese per i fiorentini oppure due per coloro che abitavano fuori dalla capitale e doveva inoltre accompagnarsi al versamento di una tariffa il cui ammontare era prefissato e differenziato in base al contenuto della licenza. Il ricavato di questa tassa sarebbe poi stato usato per mantenere dieci borse di studio per gentiluomini desiderosi di laurearsi presso lo studio pisano.

Pochi anni e, invece di un assestamento dei nuovi dispositivi, si ebbe un'altra revoca, resa necessaria dalla diffusione delle armi favorita dalla guerra di Castro, che aveva inizialmente indotto i sovrani a una linea più morbida[179]. Vi è tuttavia da osservare che le esenzioni dalla portata della legge si allargavano notevolmente rispetto al passato: oltre alle più volte citate classi di privilegiati, adesso

[177] ASFi, *Mediceo del principato*, 1472, cc. non num.

[178] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XVI, pp. 325-327, 26 febbraio 1641.

[179] *Ivi*, XVII, pp. 246-248, primo marzo 1646.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

vi erano i cittadini fiorentini, i giudici e i notai in esercizio, bargelli e birri, ma soprattutto i capi famiglia al di là delle venti miglia dalla capitale.

Abbiamo alcuni dati sulle grazie concesse fra il marzo 1646 e il febbraio del 1647, che in totale ammontano a 610, di cui 413 per armi offensive e difensive e 197 per archibugi[180]. Difficile giudicare questi numeri, che in termini assoluti non sembrano impressionanti, ma non possono neppure esser stimati irrisori, visto che si parla delle sole licenze avute per grazia.

Il sistema si consolida attraverso altre due leggi del 1650[181] e 1652, il cui succo è riassumibile in tre punti: l'acquisizione di campo nella rivendicazione di un potere esclusivo di rilasciare licenze da parte del sovrano, il perfezionamento delle tecniche di registrazione delle medesime licenze e infine una revisione delle concessioni che si infiltra in ambiti finora sfuggiti alla morsa del potere mediceo.

Quella del 1650 infatti non era una semplice revoca delle licenze di armi come le altre: al contrario, essa inibiva l'attribuzione di qualsiasi permesso – fra cui anche quelli di portare o usare armi o cacciare[182] – conferito a voce o persino in forma scritta, anche per un breve lasso di tempo, da parte di altre autorità, sia pure aventi *iurisdictio* territoriale, come i rettori (di qualsiasi livello, anche quelli dotati di poteri più elevati come i governatori o i commissari) o altri ufficiali o comandanti, con ordine agli esecutori di considerarle *tamquam non essent*. Neppure i rettori e gli altri ufficiali erano esentati dall'obbligo di procurarsi una licenza tramite supplica e relativa grazia. Le norme erano rigorose al punto che quanti fossero trovati in tale condizione avrebbero dovuto esser arrestati e gli stessi esecutori che avessero tollerato l'illegalità sarebbero stati sanzionati con interdizione dall'ufficio per dieci anni. I birri avrebbero potuto anche effettuare perquisizioni in abitazioni e botteghe per rinvenire armi per le quali si fosse ottenuta una licenza cassata oppure non seguita dal versamento della tassa. Di grande impatto era poi l'ordine di far visionare i propri privilegi di arma in cancelleria degli Otto anche da parte di coloro che non fossero tenuti a saldare la tassa relativa: l'obiettivo era qui palesemente quello di tener traccia di tutte le facoltà di porto d'arma esistenti.

Quella del novembre del 1652[183] fu invece una revoca delle sole licenze di armi da fuoco, nella quale tuttavia si insinuarono altre misure restrittive, soprattutto in ordine ai soggetti esenti. Anzitutto, quanti vantavano il porto di queste

[180] ASFi, *Mediceo del principato*, 1472, cc. non num.

[181] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XVII, pp. 360-365.

[182] Ma non solo, perché il bando parla anche delle licenze di gioco o di pesca. Si consideri inoltri che la legge valeva anche per Pistoia, la Lunigiana, Livorno e ogni altro luogo privilegiato e ordinariamente esente dalle norme generali.

[183] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XVIII, pp. 8-11.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

armi per «patto, contratto, capitolatione, privilegio, o gratia irrevocabile» dentro le mura di Firenze, tutti titoli finora non scalfiti dalle precedenti revoche. Costoro dovevano presentarsi entro un mese – se abitanti nello stato – o due – se fuori – alla cancelleria degli Otto per fornire i documenti attestanti tali privilegi speciali, che sarebbero stati verificati da personale a ciò deputato. La mancata comparsa avrebbe causato l'annullamento dei privilegi. Altre restrizioni riguardavano poi il numero di armi – archibugi a ruota (tre al massimo) e terzette (due al più) – che i titolari delle licenze potevano tenere dentro il limite delle tre miglia.

Il bando del 1652 insisteva sul fatto che tutti, compresi anche i descritti, le guardie granducali e i cavalieri dell'Ordine stefaniano, dovessero farsi registrare entro tre mesi, se già annotati presso la cancelleria degli Otto, oppure impetrare entro un mese la grazia al sovrano. Tutti dovevano esser inclusi in un libro speciale conservato dal cancelliere maggiore, al quale era demandata la facoltà di rilasciare le fedi di porto d'arma, unici documenti attendibili quali giustificativi da esibire agli esecutori in caso di necessità.

In parallelo, nel 1654, per «haver sempre certa piena, e pronta notitia di tutti quelli che si nella città di Siena, come fuori per tutto lo Stato possano portare arme, e di che qualità», veniva ordinata una registrazione generale con ogni dettaglio sull'estensione e tipologia del porto d'armi in «libri separati e distinti»[184]; non si attribuiva più alcun alcun valore a fedi e patenti rilasciate da organi diversi dalla cancelleria del Capitano di giustizia di Siena, presso la quale si accentrava tale competenza. Con la riforma generale del 1702 fu imposto altresì che la fede o la facoltà di porto d'armi dovesse esser sempre portata con sé per esser esibita in caso di fermo da parte dei birri, sotto pena dell'arresto[185]. Le stesse forze di polizia che si recassero fuori dalla propria circoscrizione erano obbligate ad avere un «bullettino» o una fede del Bargello, poiché «sotto pretesto, o nome della Corte non vada gente armata d'Archibusi a ruota, o fucile a commettere eccessi»[186].

Gli interventi successivi della dinastia medicea sembrano rarefarsi, almeno sul piano numerico, cosa che potrebbe indicare un progressivo miglioramento del controllo delle armi e dunque di una certa efficacia delle disposizioni emanate fino alla metà del secolo[187]. Non mancarono comunque i segni di

[184] Eccettuati i soli cavalieri dell'Ordine stefaniano, i descritti delle Bande e le guardie di S.A.: cfr. la *Reduttione a memoria*, cit., in BCS, Misc. Sen., D 64, ins. 12, p. 11.

[185] BCS, Misc. Sen., D 63, ins. 30, *Nuova Ordinazione, e Riforma generale*, cit., § 50, pp. 24-25.

[186] *Ivi*, § 54, p. 26.

[187] Vorrei precisare che si tratta di congetture, che dovrebbero esser confermate da indagini specifiche, magari sul versante giurisprudenziale.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

accelerazione del processo di tutela del diritto regale di concessione delle licenze e delle facoltà di armi, anche per quanti svolgevano funzioni di polizia. È il caso delle squadre di birri al servizio dei Bargelli: con una circolare dell'auditore fiscale Emilio Luci del settembre del 1673, proprio i Bargelli furono richiamati a non assumere famigli in sovrannumero e, nell'eventualità che lo avessero fatto, vennero avvertiti che ciò non ne avrebbe legittimato il porto d'armi[188].

La revoca delle licenze disposta nel 1694[189] riguardò le sole armi corte da fuoco, ma reiterando l'obbligo pure a chi avesse tale facoltà per patto o privilegio irrevocabile di produrre i documenti in cancelleria. Ben più degna di menzione è l'ultima revoca, quella dell'aprile del 1713[190], in quanto la tensione verso maggiore omologazione del regime giuridico e centralizzazione del controllo, almeno sulle armi da fuoco, acquisiscono forma in modo molto netto, secondo una spinta che ha diverse manifestazioni tangibili tra la fine del regno di Cosimo III e quello di Gian Gastone[191]. La cassazione di licenze, grazie e facoltà, rilasciate da qualsiasi persona (ivi compreso il granduca regnante), con eccezione di quelle avute per patto, capitolazione o privilegio irrevocabile e di quelle registrate presso gli Otto e sottoscritte dal loro cancelliere maggiore ne è riprova, per quanto subito dopo derogata per gli ecclesiastici mediante un biglietto dell'auditore del Regio diritto Filippo Buonarroti[192].

La legge istituiva poi una nuova modalità di concessione delle licenze valida per tutto lo stato (compreso quello senese, nonché feudi e territori privilegiati) e apparentemente per tutti i tipi di armi, che dovevano passare sotto il vaglio di quattro Deputati *ad hoc* – come quelli già previsti dal bando del 1652 –, ossia gli auditori Pier Matteo Maggio, Gregorio Luci, Giacomo Conti nonché il fiscale, che avrebbero rapportato con memoriale al granduca.

Non solo, la stretta vedeva due novità di non poco conto: la regola del limite temporale delle licenze (cinque anni) e l'obbligo di previo pagamento della tassa, secondo cui il rilascio era subordinato alla produzione della fede del versamento in Depositeria generale.

Non è dato sapere come operò la deputazione suddetta, ma da un bando manoscritto di questi stessi anni[193] – della cui effettiva emanazione non abbiamo

[188] ASFi, *Otto di guardia e balia del principato*, 2647, n. 66.

[189] L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XX, pp. 369-370.

[190] *Ivi*, XXII, pp. 127-130.

[191] Cfr. anche quanto ho rilevato in D. Edigati, *Avvocati e procuratori nella Toscana d'Antico Regime. Le professioni forensi dalla tutela alla disciplina di polizia*, Bologna 2021, pp. 91 ss.

[192] ASFi, *Miscellanea repubblicana*, 116, cc. 279v-280, biglietto del primo luglio 1713 al cancelliere maggiore degli Otto di guardia e balia.

[193] ASFi, *Miscellanea medicea*, 172, ins. 6.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

prove certe – potrebbe ricavarsi che dell'affare fosse stato investito (prima o dopo l'altra legge è arduo stabilirlo) l'avvocato Guglielmo Altoviti, futuro senatore[194], come «Soprintendente generale del negozio delle facoltà dell'armi». Se la Deputazione appariva ancora un organo straordinario e a tempo, qui sembrava che l'intenzione fosse di istituzionalizzare un ente a cui veniva demandata la disciplina e il controllo specifico delle licenze di porto d'armi, destinato a sostituire la tradizionale competenza delle magistrature giurisdizionali. Infatti, in questa minuta di bando si annullavano tutti i porti d'arma da fuoco non sottoscritti dall'Altoviti e dai suoi cancellieri e si ribadiva la necessaria condizione del versamento della tassa di sei scudi, così come la verifica delle facoltà spettanti per patti o privilegi, ma soprattutto si concentrava in modo esclusivo la cognizione delle cause in tal materia, così come sulle trasgressioni della normativa, in una commissione di quattro auditori (oltre all'Altoviti, il fiscale, nonché il Conti e il Pini), con una importante deroga rispetto alla competenza, fin ad allora mai intaccata, degli Otto di guardia e balia.

Di sicuro in quegli anni si stava infittendo la lotta contro ogni esercizio abusivo della regalia del porto d'armi. Vi erano infatti alcuni che si arrogavano, adducendo falsi diplomi imperiali, titolo per rilasciare patenti di porto d'arma, come mostra il caso, nel dicembre del 1713, del barone Bernardo Gondi e del conte Giovanni Pietro Cremona[195]. Se questo è vero, non mancavano decisioni contraddittorie con tale politica, come per esempio quella di confermare la tradizione di concedere nel 1723 ad auditori di Consulta, dotati di incarichi prestigiosi e rilevanti, come Giacomo Conti e Girolamo Venuti, il privilegio di elargire facoltà di armi offensive, difensive e anche da fuoco a chi fosse già o sarebbe stato in futuro al loro servizio, ma – escludendo le armi da fuoco – pure a terze persone[196].

6. *Il* Bando sopra l'armi *del 22 gennaio 1738: la maturazione di una nuova concezione in materia*

Se si eccettuano i provvedimenti di *routine* in una situazione come quella creatasi con la morte dell'ultimo sovrano di casa Medici e il passaggio del trono a un principe non residente in Toscana, come dichiarò lo stesso Richecourt,

[194] G.M. Mecatti, *Notizie istorico-genealogiche appartenenti alla nobiltà fiorentina parte seconda che contiene il Senatorista o sia la serie de' senatori fiorentini*, Napoli 1753 p. 144.

[195] ASFi, *Miscellanea medicea*, 34, ins. 13.

[196] ASFi, *Miscellanea repubblicana*, 116, c. 294r (al Conti, rammentando che prima tale potere era stato concesso all'auditore Pier Matteo Maggio) e 294v (al Venuti, come prima di lui era spettato agli auditori fiscali).

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

quella sulle armi fu «la premier Loy generale qui se publie au nom de S.A.R.»[197]. Come per la compilazione del 1622-1623, anche in questo caso non abbiamo tracce molto nette circa le circostanze e gli impulsi che indussero a promulgare il nuovo bando, nonché informazione sugli estensori materiali. La vecchia e autorevole lettura di Rodolico[198] ha ricondotto il bando del 1738 esclusivamente in seno alla lotta al controverso privilegio di porto d'armi del clero, che fin da subito era stato additato dal segretario della giurisdizione, Giulio Rucellai, fra gli abusi da estirpare da parte della nuova dinastia regnante. Le scarse tracce della dinamica di predisposizione della bozza – in particolare i rapporti del Richecourt[199] – sembrano confermare che già nel settembre del 1737 si stesse lavorando a un editto, il cui principale artefice era il Rucellai stesso[200] e che doveva vietare il porto d'armi in termini generali per non destare le inevitabili proteste del clero dinanzi a un provvedimento esplicitamente mirato[201].

Senza nulla togliere al rilievo che la battaglia giurisdizionalista – sulla quale più avanti torneremo in breve – ha giocato nell'occasione, non sembra corretto esaurire in essa il significato e la portata della nuova legge, che appare in palese rottura con il passato fin dai caratteri esteriori con cui si presenta. Se continua a denominarsi bando, tuttavia questo testo legislativo è assunto direttamente dal sovrano in prima persona, senza la mediazione di un'altra magistratura, come gli Otto di guardia e balia, il collegamento con la quale non si ritrova neppure nella sottoscrizione finale, che al di là del Principe di Craon, plenipotenziario di Francesco Stefano, reca il nome di Giovanni Antonio Tornaquinci, segretario di stato già sotto Gian Gastone[202].

Come dicevo, le novità sul piano tecnico sono importanti e producono anzitutto una sensibile semplificazione del regime giuridico. Fin dall'esordio, il granduca abrogava tutte le norme vigenti in materia di armi, trasporto di polvere e piombo, fossero esse generali o particolari, perfezionando la clausola acclusa alla legge medicea. Se la scelta era giustificata con analoghe motivazioni – la desuetudine di gran parte delle disposizioni, in quanto superate dai tempi –, Francesco Stefano traeva in modo molto più coerente le conclusioni dai principi

[197] ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 12, c. 129v.

[198] N. Rodolico, *Chiesa e stato in Toscana durante la Reggenza lorenese (1737-1765)*, rist. xerografica con introduz. di G. Spadolini, Firenze, 1972, pp. 150 ss.

[199] ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 12, c. 39v, 17 settembre 1737.

[200] Così *ivi*, c. 104v, 16 ottobre 1737.

[201] Si noti come questa stessa strategia sarebbe poi stata utilizzata nella lotta contro la proprietà ecclesiastica con la legge di manomorta del 1751.

[202] G. Pansini, *Le Segreterie del Principato Mediceo*, in A. Bellinazzi e C. Lamioni (curr.), *Carteggio universale di Cosimo I de' Medici (1537-1542). Inventario*, Firenze 1982, p. XLXIX.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

proclamati: la nuova legge era composta di soli 27 paragrafi, che peraltro erano palesemente scritti *ex novo* e non frutto di una ricomposizione di tasselli tratti da vecchi bandi con qualche modifica per armonizzarli. Considerevolmente perfezionata era pure la ricerca di definizioni: presenti in numero superiore rispetto al passato, esse non erano più ancorate a elencazioni irrimediabilmente lacunose, bensì vergate con un livello di astrattezza talora maggiore, talaltra minore, ma sempre più apprezzabile. Le armi adesso erano gli «istrumenti (…) inventati e destinati per l'offesa», con ciò quindi mettendo da parte ciò che poteva servire come mera difesa, ma altresì gli strumenti di lavoro, per i quali si chiedeva solo di trasportarli avvolti e legati assieme onde scansare sospetti di utilizzo a fini criminosi; quelle bianche producevano l'offesa da sole o comunque erano strumenti atti a «vibrare pesi» oppure bastoni di grandi dimensioni o con punta; quelle da fuoco offendevano con l'aiuto della polvere.

Nei contenuti, a prima vista, la legge pare snodarsi secondo la medesima logica: quella del principio e delle molteplici eccezioni[203]. Il primo si trova nel secondo paragrafo ed ovviamente vieta a chiunque, con la formula onnicomprensiva oramai di stile (stato, grado, dignità, preminenza e anche laddove se ne deve fare espressa menzione), di portare armi di ogni genere, bianche o da fuoco, se non con regolare licenza rilasciata dalla Depositeria granducale; le deroghe contemplate subito dopo sono persino in numero maggiore rispetto al passato e non sono unicamente tralatizie, come quella, a scopo di difesa contro corsari e banditi, a favore degli abitanti della Maremma, dove si potevano tenere armi bianche e da fuoco.

Se andiamo oltre, però, si apprezzano importanti mutamenti nello spirito che anima la legge, che si riflettono in un inquadramento del reato di porto d'arma e in un apparato sanzionatorio ben differenti rispetto al passato. Il fine della legge era dichiarato dal sovrano e non coincideva più con la sola tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza della società, ma includeva ora la riduzione delle vessazioni nei confronti dei sudditi causate da norme troppo rigorose e di cui ora non si comprendeva appieno neppure la *ratio*, in una società più pacifica e nel complesso meno violenta, come poi verrà attestato a chiare lettere nelle relazioni di Pietro Leopoldo.

La concezione sottostante al bando lorenese, insomma, era improntata all'esigenza di ricalibrare le sanzioni e renderle più proporzionate, cosa che veniva meno solo nei confronti di certe armi che erano «infami, e proprie solo dei traditori», come quelle corte. Al di là di queste, non si doveva eccessivamente restringere la facoltà di detenerne; al contrario, occorreva concedere maggior libertà in modo direttamente proporzionale all'educazione e al ceto sociale di

[203] Così anche F. Diaz, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino 1988, pp. 120-121.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

provenienza, che in quest'ottica costituivano una garanzia di un uso corretto e moderato delle armi. Non più dunque solo i cavalieri degli ordini religiosi militari, le Bande, gli esecutori di giustizia o i nobili, ma anche quella cittadinanza che incarnava un ceto medio in espansione sul quale si intendeva appoggiare la nuova dinastia. La cittadinanza, infatti, avrebbe costituito il perno per una serie di riforme finalizzate a un rinnovamento delle strutture giurisdizionali e amministrative, all'epoca ancora centrate sull'esclusività della partecipazione della nobiltà fiorentina[204]. Fin dai primi mesi dal loro arrivo i Lorena manifestarono la volontà di attribuire rilievo alla cittadinanza, avvicinandola alla nobiltà e rendendo lecito in via di principio il porto d'armi a questo ceto, che avendo «grado civile» e vestendo «abito comunemente detto alla Francese», poteva portare seco una spada in ogni circostanza di tempo e luogo, poiché essa era parte dell'abito, ma anche la terzetta al cavallo o alla sedia quando erano in viaggio. Unica condizione era il possesso di un attestato di cittadinanza rilasciato gratuitamente dal cancelliere della comunità.

Questa apertura alla detenzione di armi nei confronti di persone degne di rispetto induceva il sovrano a infrangere diverse barriere[205]. La prima delle quali era quella della nazionalità e non si realizzava solo equiparando i nobili forestieri a quelli sudditi, ma più in generale fissando un principio di tolleranza nei confronti degli stranieri, di cui si doveva presumere la mancata conoscenza delle leggi toscane e che pertanto non dovevano esser puniti se fermati con armi indosso, sempre però se vestiti in abiti decenti, dai quali si inferiva la non appartenenza a categorie sociali tradizionalmente ritenute pericolose, come i così detti «birbanti» e i vagabondi[206]. Una seconda barriera superata era quella della stessa cittadinanza, poiché il bando permetteva una certa libertà, per propria difesa o per «onesto divertimento della caccia», di portare armi anche a quanti vivevano in campagna e non erano cittadini. Anche il regime speciale della città come spazio interdetto alle armi veniva incrinato, in quanto doveva prevalere il criterio determinante della civiltà: se a cose normali non era opportuno che il «popolo minuto» camminasse armato nei centri cittadini, tuttavia esistevano abitanti «molto civili» che, pur non essendo cittadini, potevano esser tollerati se,

[204] Son temi ampiamente studiati, a partire dalle classiche monografie di M. Verga, *Da "cittadini" a "nobili". Lotta politica e riforma delle istituzioni nella Toscana di Francesco Stefano*, Milano 1990 e di M. Aglietti, *Le tre nobiltà. La legislazione nobiliare del Granducato di Toscana (1750) tra Magistrature Civiche, Ordine di Santo Stefano e Diplomi del Principe*, Pisa 2000.

[205] Mi pare che finora lo abbia sottolineato solamente C. Donati, *L'idea di nobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari 1988, p. 322.

[206] Su queste categorie con riferimento specifico all'esperienza giuridica toscana cfr. ora A. Dani, *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVII secolo*, Firenze 2018.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

giungendo in città con abito decente per motivo di affari e avendo la facoltà di portare arma in viaggio, tenevano al proprio fianco uno spadino.

Tale mutamento della disciplina non deve a mio avviso esser letto solo come frutto di un nuovo clima portato dalla dinastia lorenese; esso riflette più in generale l'evoluzione della società toscana a cavallo fra il tardo '600 e la prima metà del '700, che conduce a un rafforzamento di nuove componenti sociali[207] e che sembra affiorare qua e là già anche in alcune disposizioni di epoca medicea in tema di armi. Si pensi al paragrafo della *Nuova Ordinazione e Riforma generale senese*[208], che nel 1702 prevedeva che «benchè non nobili», gli «Originari, et abitanti» dello stato nuovo potessero portare spada, pugnale, storta o armi simili nei viaggi o negli spostamenti, fino all'arrivo alle proprie abitazioni.

Detto questo, non si deve tacere il deciso accentramento della materia nelle mani del principe, con la privazione di ogni funzione extra giudiziaria degli Otto di guardia e balia, ma soprattutto con l'affermazione del diritto regale esclusivo di concessione di ogni licenza. Ciò di certo investiva la sfera ecclesiastica, senza dimenticare tuttavia quella feudale, come giustamente ha sottolineato Verga[209]. A quest'ultimo proposito, riprendendo politiche palesatesi sul finire della dinastia medicea, la legge istituiva una commissione per rivedere la posizione di coloro – per lo più antichi feudatari – che da secoli vantavano un diritto proprio di portare armi e anche di poterne attribuire a terzi la facoltà[210]. Stessa operazione, sia pure attraverso canali più nascosti, venne condotta contro i prelati e gli inquisitori che si arrogavano la prerogativa di concedere licenze di armi, come poi traspare chiaramente da lettere e relazioni di Giulio Rucellai[211].

[207] Esistono diverse spie di un progressivo avvicinamento alla nobiltà anche dei costumi di strati sociali 'borghesi', soprattutto cittadini, già a partire dal tardo '600: il discorso ci porterebbe assai lontano e non può esser sviluppato in questa sede, ma è significativa ad esempio l'elevata diffusione delle parrucche, che indusse Cosimo III nel 1692 a introdurre una tassa sulle medesime: L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., XX, pp. 257 ss, dove si parla, al di là dei gentiluomini e dei cittadini, anche di «terrazzani benestanti», «artieri» e «ogni altra sorte di persone» (ivi, p. 258). Su questo tema: R. Pazzagli, *Contadini, artigiani ed élites di paese nell'età di Cosimo III*, in F. Angiolini, V. Becagli, M. Verga (curr.), *La Toscana nell'età di Cosimo III. Atti del Convegno, Pisa-San Domenico di Fiesole, 4-5 giugno 1990*, Firenze 1993, pp. 67-80. Debbo queste suggestioni a conversazioni intrattenute con Franco Angiolini, che ringrazio più in generale anche per la lettura del presente studio.

[208] È il § 42: BCS, Misc. Sen., D 63, ins. 30, p. 22.

[209] M. Verga, *Da cittadini a nobili*, cit., p. 180.

[210] Gli atti di questa commissione, che meriterebbero un approfondimento *ad hoc*, sono in ASFi, *Consiglio di Reggenza*, 754, ins. 16.

[211] Cfr. in particolare ASFi, *Regio diritto*, 347, cc. 138 ss, a Richecourt, 8 aprile 1752; *Regio diritto*, 369, cc. 3 ss, lettera del 25 ottobre 1757 al vescovo di Arezzo mons. Jacopo Inghirami. Di «punta giurisdizionalistica» parla anche F. Diaz, *I Lorena in Toscana*, cit., p. 121.

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

Credo tuttavia che altra discontinuità palese nella legge lorenese sia rappresentata dai segnali di un processo di trasformazione del porto abusivo d'arma da reato a contravvenzione, percorso che poi verrà ulteriormente calcato da Pietro Leopoldo. Certo, il granduca conservava un'estrema asprezza sanzionatoria – e, almeno sulla carta in fase applicativa[212] – nei confronti di quelle armi corte che restavano il vero obiettivo a livello repressivo della legge, in quanto esprimevano il delitto commesso con un affronto disonorevole e vile. Per certi versi, a esser colpite erano più le modalità che non il fatto illecito in sé, in quanto condannate da una società che vedeva sempre nell'onore un valore costitutivo e irrinunciabile. In effetti, in controtendenza rispetto all'impostazione adottata, la legge attribuiva un grande peso all'aggravante dell'uso di arma corta, prevedendo la pena della testa e la confisca, senza ammettere eventuali circostanze attenuanti («primo moto, rissa o ubbriachezza»), per il delitto di omicidio o di ingiuria reale commesso con arma corta. In più, la pena per detenzione, produzione o porto d'arma corta era la galera e la confisca dei beni.

Al di là di questo, veniva depenalizzata la detenzione di armi, sempre che non rientrassero fra quelle nominatamente proibite. A cascata, ciò determinava il divieto di effettuare perquisizioni nelle abitazioni private, atto che al contrario doveva essere praticato con una qualche ricorrenza da parte dei birri toscani per poter approfittare delle percentuali sulle multe previste dalle leggi. Un sequestro si legittimava così solo se la perquisizione fosse stata autorizzata per un diverso delitto e se durante la sua esecuzione venissero rinvenute armi corte. Ancor più degna di notazione era la diminuzione delle pene per i casi ordinari di porto d'arma proibita, che erano ammende di venti scudi per le armi bianche o di 50 ducati, pur se combinate con l'arbitrio giudiziale (che poteva spingersi fino alla galera) per le armi da fuoco.

Un altro indubbio effetto della legge lorenese fu quello di stabilizzare il regime giuridico in materia di armi, che non subì significative alterazioni fino alla Leopoldina. Proprio l'art. 102 di quest'ultima celebre compilazione delineò in modo compiuto – secondo le intenzioni già manifestate da Pietro Leopoldo fin dai suoi appunti iniziali[213] – i tratti di una contravvenzione: le sanzioni, adesso

[212] Il granduca richiamava infatti l'esigenza di pena certa e infallibile nei casi più gravi, ossia nei delitti commessi con arma corta, ma anche quelli perpetrati con strumenti di lavoro usati dunque in frode alla legge stessa, ossia approfittando del nuovo approccio che li rendeva sostanzialmente leciti. In queste ipotesi, la mitezza di fondo del bando si trasformava in un rigore draconiano a chiari fini intimidatori.

[213] Si vedano l'articolo e la ricostruzione dei dibattiti in fase di elaborazione del testo in D. Zuliani, *La riforma penale di Pietro Leopoldo*, II, *Testo critico, antiche traduzioni e indice lessicale della Legge toscana del 30 novembre 1786*, Milano 1995, pp. 575-580. Inizialmente addirittura il granduca aveva pensato a cancellare ogni sanzione per la delazione di arma e confinarla solo allo

HISTORIA ET IUS - 15 NOVEMBER 2025 - DOI 10.32064/28.2025.18 www.historiaetius.eu - 28/2025 - paper 18

esclusivamente pecuniarie, erano ristrette al solo caso di porto d'arma, non perseguibile d'ufficio, se non quando si fosse perpetrato un delitto o una trasgressione proprio grazie alle armi. Questo valeva ora anche per le armi corte, il cui utilizzo avrebbe rilevato solo quale aggravante e non già come titolo autonomo di delitto.

«spiano», ossia al puntamento della medesima o allo sparo, considerando evidentemente la sola arma da fuoco (M. Da Passano, *Dalla "mitigazione delle pene" alla "protezione che esige l'ordine pubblico". Il diritto penale toscano dai Lorena ai Borbone (1786-1807)*, Milano 1988, p. 209).